



Alessandro Bucci

(ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino)

Lo *ius primariarum precum* nell'esperienza beneficiale francese

SOMMARIO: 1. Premessa: ingerenza laica nelle provviste dei benefici ecclesiastici - 2. Lo *ius primariarum precum* imperiale: definizione e origine - 3. Definizione del *Droit de joyeux avènement* - 4. Origine del *Droit de joyeux avènement* - 5. Svolgimento storico del *Droit de joyeux avènement* - 6. Regolamentazione del *Droit de joyeux avènement* - 7. Conclusioni.

1 - Premessa: Ingerenza laica nelle provviste dei benefici ecclesiastici

Tra i diversi istituti, per mezzo dei quali in passato si è manifestato il potere dei sovrani nella provvista dei benefici ecclesiastici, era il *diritto di prima rogazione* dei sovrani francesi¹ ora scomparso, ma che nel Medioevo fu usato molto frequentemente. Nel corso della sua esistenza ha subito profonde trasformazioni, fino a diventare, a partire dal XVI secolo, tanto uguale ad un simile diritto degli imperatori tedeschi, lo *jus primariarum precum* che la dottrina² ha affermato essere proprio quello

¹ Che prese il nome di *droit de joyeux avènement*, *diritto delle prime preghiere* o *das Recht der ersten Bitte*, a seconda della sua collocazione geografica.; cfr. in proposito **AYRER**, *Commendatio iuris ecclesiastici publici, ius primariarum precum*, Gottingae 1740, cap. I, § 4, pp. 8 e ss. ed ivi ampia bibliografia; ma soprattutto **C. DU FRESNE DU CANGE**, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Parisiis 1855, p. 484: "eodem iure gaudet nunc Francorum Rex in iucundo regni adventu, cum scilicet iure regali in Cathedralibus et Collegiatis ecclesiis canonicum instituit. Vide hac de re Dictionarium Arestorum Brillonnii. Antiquus est privilegium, quo ad haec usque tempora usi sunt Reges Francorum in monasteriis regalibus, laico sub nomine *Oblati*, praebendam monachalem assignandi".

² Cfr. **C. DU FRESNE DU CANGE**, *Glossarium*, cit., p. 484: "preces Primariae ita dicitur ius quod habet Imperator Coronatus ex antiqua consuetudine in omnibus Cathedralibus Ecclesiis atque etiam Monasteriis per Germaniae regnum unius Canonici pro arbitrio nominandi, quem Collegium recipere debet. Charta Caroli IV, Imper. Ann. 1350, a Marquardo Frehero edita: Cum itaque nobis tam de iure, quam de antiqua et approbata consuetudine a divis Romanorum Imperatoribus et Regibus praedecessoribus nostris hactenus observata competat, quod ex Coronationis nostrae sollemnis ad Romanorum regnum, quae in nobis nutu divino dudum sunt completa, in quolibet Monasterio in Imperio constituto unam tantum personam, virtute Primariarum Precumstrarum ad beneficium Ecclesiasticum facere possimus promoveri, etc. Alia Venceslai Imper. Ann. 1376 ad Rupertum Comitem Palatinum



stesso istituto il cui uso era passato in Francia con le Lettere Patenti di Enrico III del 1577³, ma soprattutto con le Lettere Patenti di Luigi XIII del 22 ottobre del 1612:

“nous ayant remontré les désordres et inconvénients qui arrivent bien souvent ès Églises en conséquence des Brevets de don et nomination aux Prébendes sous prétexte du

Rheni: Concedimus per praesentes, quod in omnes Primarias Preces ratione nostrae Coronationis in Romanorum Regem, hodie videlicet die 6 mensis Julii Aquisgrani divina favente clementia sollemniter susceptae, per civitatem et dioecesim Spirensensem et Wormatiensem tam de iure ab antiqua consuetudine divinis Romanorum Regibus nostris antecessoribus et nobis competentem porrigere valeas at debeas, in singulis tam Cathedralibus quam Collegiatis et Conventualibus Ecclesiis et Monasteriis utriusque sexus, tam secularium, quam regularium personarum, nec non ad Praelatos, et alia personas Ecclesiasticas quascumque, etiamsi Pontificali vel alia praefulgeant dignitate, in dictis civitatibus et dioecesibus, sicuti easdem Preces per nos porrigere possemus, ius et potestatem porrigendi huiusmodi Preces nobis competentes in tuam personam omni forma et iure, quibus melius foeri poterit, plenarie transferendo, etc. Gobelinus, persona in Cosmodromo aet, VI, cap. 94: Postquam Johannes depositus fuit de Papatu, Rex dedit gratia d beneficia expectativas, eo sub colore, quod ipse ad consuetudine antiqua haberet Primariam Preces in qualibet collatione beneficiorum ad Ecclesiasticas personas spectante. Prostat liber in Germania editus de eiusmodi Primariis Precibus (vide Pfefftinger, ad Vitriar. Lib. 3, tit. 2, §8 et sqq)”. Cfr. Anche **L. DE HERICOURT**, *Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel*, Paris, 1766; **P. GOHARD**, *Traité des bénéfices ecclésiastiques dans lequel on concilie la discipline de l'Église avec les usages du royaume de France*, Paris, 1774.

³ Cfr. **C. DU FRESNE DU CANGE**, *Glossarium*, cit., p. 484, per il quale “cum Episcoporum electiones liberae quodammodo virentur eosque spectare, penes quos id iuris erat, principes tamen, partes suas variis modis interponebant. Nam inconsultis iis electionem inire fas non erat; et, si facta esset electio, regius requirebatur assensus. Esd et interdum electoribus quempiam e familiaribus eligendum proponebant, ac pro eo preces se offerre dicebant, de qua formula exstant aliquot Diplomata Henrici III Regis Anglorum apud Prynneum in Libertatibus Angl. tom. 2, pag 922: Rex B. Archiscopus Cantuarii salutem. Cum progenitores nostri Regni Angliae Episcopatus regni Angliae libere consuevissent conferre, ac postea gratis concessent, quod Cathedras ac Conventuales Ecclesiae liberas haberent electiones, salvis tamen eisdem progenitoribus nostris, et eorum haeredibus Precibus suis iustis et honestis de viris prudentibus et idoneis ibidem praeficendis, etc. Infra: Et quia si praesens negotium, quod ita nobis cordi est, ad vota monachorum procederet, tanta nobis et haeredibus nostris immineret exhaereditio, et regiae dignitatis offensa, quod omnes Ecclesiae Cathedrales, in quibus Religiosi potestatem obtinent eligendi, nobis invitae et Precibus nostris et haeredum nostrorum penitus exclusis, objectis etiam et recusatis nobilioribus et peritioribus Clericis, qui ad Pontificalem dignitatem provehi solent, et quorum consilio et industria ardua regni et Ecclesiae negotia tractari saluberrime consueverunt, ex seipsis exemplo consimili sibi Episcopum assumerent, etc. Has vero preces, imperiosas et armatas vocat alicui Matth. Paris, qui et illud Poetae adducit: Stricto supplicari esse potens”. Cfr., inoltre, **L. DE HERICOURT**, *Les lois ecclésiastiques*, cit., pp. 315 e ss.



joyeux avènement ou ferment de fidélité que nous doivent les Archevêques et Évêques de cettui notre Royaume”. [...] «accordons, octroyons, déclarons, voulons et nous plait que les nommés par nous ès Prébendes des Églises collégiales qui n’ont encore été pourvus et reçus, ou qui pourroient être ci-après par nous et nos successeurs nommés ès Prébendes des Églises collégiales, ne puissent prétendre aucun droit en vertu desdites nominations; et que nonobstant icelles il soit loisible aux Collateurs ordinaires d’y pourvoir»⁴.

Questi diritti devono annoverarsi tra le più significative ed apparenti manifestazioni dell’ingerenza laica negli affari ecclesiastici. Gli scrittori regalisti, infatti, affermavano che i sovrani esercitavano tali diritti *ex iure proprio*, per *antiqua consuetudo*. Gli scrittori curialisti, al contrario, cercavano di dimostrare che era stato il Pontefice stesso a concedere, in modo grazioso, con bolle e indulti, l’esercizio di questo diritto, a un certo sovrano. L’esercizio del *droit de joyeux avènement* era una prerogativa sovrana. Ma quegli autori che vollero trovarne l’origine in concessioni papali, hanno preteso di aver trovato esempi, nei quali il titolare di questo diritto non era un sovrano. Così il Gohard⁵, riporta che l’abate Fleury, nella sua *Histoire ecclésiastique, à l’an de J.C. 1308*, ricorda che papa Clemente V concesse al vescovo Raineri di Vercelli, che si era adoperato moltissimo per la Chiesa, un indulto col quale poteva una tantum nominare nella sua vita qualcuno al primo beneficio che si sarebbe reso vacante in tutte le chiese cattedrali e collegiali, non solo nella sua diocesi ma anche in quelle di Novara, Ivrea e Torino. E questo diritto, ha tutti i caratteri esteriori del *droit de joyeux avènement*, ma manca la sostanza. Infatti, è un diritto *ad personam*, in altre parole concesso a quella determinata persona (che presumibilmente doveva essere un ecclesiastico) e inoltre si estende su una giurisdizione del tutto ecclesiastica. Vale a dire sul territorio di una o più diocesi separatamente considerata mentre il diritto sovrano appartenendo la corona apparteneva tutti i re che sarebbe salita al trono ed era valido su tutto il territorio del regno in virtù appunto della sovranità e proprietà regale su di esso.

Per un breve periodo di tempo, inoltre, tale diritto si riscontra esercitato durante il regno di Carlo V e di Filippo II anche nella Spagna

⁴ Déclaration Qui décharge les Prébendes des Églises collégiales du droit de joyeux avènement, du 22 Octobre 1612, in P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. V, pp. 380-381.

⁵ In *Traité des Bénéfices ecclésiastiques, dans lequel on concilie la discipline de l’Église avec les usages du royaume de France*, vol. 3, Paris, 1774, pp. 250-251-381.



e, durante primi secoli del Medioevo, anche in Inghilterra dove era usato però più spesso nel caso di promozione di prelati che per l'assunzione al trono di un sovrano⁶.

Oltre che Spagna in Inghilterra, l'esistenza di un diritto simile è stato riconosciuto anche in Germania identificandolo nel *ius primariarum precum*, già ricordato. Questa identificazione però non è esatta. Se, infatti, a partire dalla fine del XVI secolo il *droit de joyeux avènement* presenta effettivamente caratteri e natura tanto simili al diritto degli imperatori tedeschi da confondersi quasi con esso, nelle sue origini, e durante i secoli anteriori a quest'epoca, ha avuto una sua caratteristica, un proprio svolgimento, che gli hanno dato un contenuto e soprattutto un fondamento giuridico assolutamente diverso.

2 - Lo *ius primariarum precum* imperiale: definizione e origine

Un breve cenno sull'origine dello *ius primariarum precum* permetterà, sviluppando in seguito largamente il *droit de joyeux avènement*, di farne risaltare le differenze, e di poter così inquadrare più esattamente il diritto dei sovrani di Francia. Lo *ius primariarum precum*, nella sua intima essenza è una delle tante forme dello *ius praesentandi* regio, e che consisteva nel diritto riconosciuto all'imperatore, dopo essere stato assunto al trono, di presentare una volta tanto in ogni capitolo o collegio ecclesiastico dell'impero un proprio candidato perché venisse provvisto di un beneficio vacante o che venisse a vacare, nel capitolo stesso. E ciò a preferenza di qualunque altro candidato che potesse presentarsi in quel periodo⁷. Un riscontro perfetto di questo diritto

⁶ Cfr. Lettere patenti del sovrano Edoardo I, indirizzato al Vescovo di Londra nel 1303, in H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes du Chancelier H.F. D'Aguesseau*, t. IX, Paris, 1821, p. 172, nt. 1: "cum vos ratione novae creationis vestrae teneamini, uni de Clericis nostris, quem vobis duxerimus nominandum, i quamdam pendione annua de camera vostra percipienda, quousque sibi per vos provi sum fierit de cclesiastico beneficio competenti, ac dilectum nostrum de clare vobis nominavimus ad pensionem huiusmodi obtinendam, vobis mandantes rogamus..."; Cfr. W. PRYNNE, *Antiquae constitutiones regni Angliae, sub regibus Joanne, Henrico Tertio, et Edoardo Primo, circa jurisdictionem et potestatem ecclesiasticam*, Londini, 1672, p. 1044; P.A. D'AVACK, *Sull'ingerenza dell'autorità laica nelle provviste degli uffici e benefici ecclesiastici*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 7.

⁷ Cfr. Così C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium*, cit., p. 384, per cui cfr. nota precedente. Per la dottrina cfr. J.H. BÖHMER, *Ius ecclesiasticum protestantium*, Halle 1714, lib. III, tit. V, §110, p. 338; p. 366; P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Berlin 1969, III, §144; E. FRIEDBERG, B. RUFFINI, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Fratelli Bocca ed., Torino 1893, lib. V, cap. III, §125, p. 520; C. BESOLD, *Thesaurus*



regio si ha nello *ius mandandi de providendo* della Santa Sede. Questo però ha un'applicazione più ampia.

In origine lo *ius primariorum precum* non era altro che la manifestazione di un semplice desiderio dell'imperatore (*preces, supplicationes*), desiderio privo di ogni valore cogente, e che solo successivamente ebbe valore di obbligo per l'autorità a quelli verso cui veniva emanato. E di questa sua natura originaria rimase inalterata la forma dei diplomi di nomina⁸, nei quali si continua a parlare di preghiere (*preces imperiosae et armatae*⁹). Non c'è dubbio che risulta più difficile determinare il significato di *primariae* o *primae* con cui vennero distinti. Una parte della dottrina riferiva il nome all'uso dei sovrani di concedere il diritto *hilariter et prompte primis petentibus*¹⁰; altri riteneva di dedurla dalla dignità suprema dell'Imperatore a cui spettava interporle (*summa prima potestas*)¹¹ atteso il fatto che lo stesso Imperatore lo ritiene

Practicus, pars II, s.v. *Primariae preces*, Tubingen 1629, p. 147; J.T. SPRENGER, *Iurisprudentia publica*, lib. I, Georgii Fickwirti et Sebastiani Rohneri ed., Francofurti 1659, cap. VII, §7, p. 35.

⁸ Nei diplomi più antichi, in luogo dell'espressione *preces primariae* compare spesso anche il termine *primitiae* o *primariae precum*. Così il Diploma di Federico II alla Chiesa di Gurk del 1214: "*precum nostrarum primitias universitari vestre porrigimus*" (in BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperii*, Innsbruck, 1881, t. V, n° 744); il Diploma di Corrado IV al Capitolo cattedrale di Hildesheim del 1242: "*primitias precum nostrarum vobis duximus offerendas*" (in R.C. SENKENBERG, *Tractatus de iure primariorum precum regum germanicorum imperatorumque indulto populi haud indigente*, Francoforte 1784, cod. prob., p. 9); il Diploma di Rodolfo I al Capitolo cattedrale di Hildesheim del 1273: "*precum nostrarum primarias admittere teneatur*" (in J. CHOKIER DE SURLET, *Scholia in primarias preces imperatoris in quinque sectiones divisas*, Typis Viduae Leonardi Streel, Leodii 1658, Prooemium, p. 4).

⁹ Cfr. supra nt. 3.

¹⁰ A sostegno di tale opinione cfr. *Chronica Abbatis Uspergensis*, nella vita di Ottone IV: "*fuerat autem consuetudo principum, ut hilariter et prompte beneficia seu ecclesias conferrent primis petentibus, quod iste nequam facere voluit*", in P. JAFFÉ, *Bibliotheca rerum germanicarum*, V: *Monumenta Bambergensia*, Veit et soc. ed., Berlin, 1869, p. 233.

¹¹ Nelle lettere imperiali di preghiera dei secoli XIII e XIV è frequente il richiamo ad "*apicem supremi culminis*", al "*culmen regiae dignitatis*", cui l'imperatore è stato elevato, esigendo l'esecuzione di queste "*preces regale set imperiales*" proprio per la riverenza dovuta alla suprema dignità, *pro nostre riverentia maiestatis*:

Diplomi di Rodolfo I: "*ex antiqua et approbata consuetudine*" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. III, n° 36, p. 34); "*iuxta antiquam et approbatam sacri Imperii consuetudinem*" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. III, n. 37, p. 35); "*preces nostra, que iuris et consuetudinis tramite fulciuntur, prout antiquitas, statuite t modernitas approbavit*" (*ibidem*); "*cum antiqua et approbata tale ius antecessoris divis Imperatoribus et regibus Romanorum contulerit consuetudo*" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 39, p. 36); cfr. anche *Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 38, p. 35; n° 40, p. 36; n° 42, p. 37).



un *ius a divis Romanorum Imperatoribus seu regibus praedecessoribus delatum*¹² e, come tale, un vero e proprio *ius Sacri Imperii*¹³; si è avanzata

Diplomi di Enrico VII: “preces nostras primarias que iuris et approbate consuetudinis falciuntur tramite” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 1269, p. 1405); “ex iure et consuetudine” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, 280, p. 243); “de iure nec non antiqua et approbata consuetudine” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 873, p. 888).

Diplomi di Ludovico il Bavaro: “sicut hoc hactenus per divos Romanorum Imperatore set Reges laudabiliter est consuetum” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. V, n° 142, p. 139); “iuxta laudabile consuetudinem per divos Romanorum Imperatore set Reges praedecessores nostros introductam” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. V, n° 146, p. 142); “de iure et approbata consuetudine sacri Romani Imperii” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. VII, n° 385, p. 386); cfr. anche *Mon. Germ. Hist.*, Const. V, ° 696, p. 549; n° 697, p. 549; VI, n° 384, p. 286; n° 622, p. 521.

Diploma di Carlo IV: “tam de iure quam de antiqua et approbata consuetudine a Divis Romanorum Imperatoribus et regibus hactenus laudabiliter observata” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. VIII, n° 714, p. 726); “ex antiquissima consuetudine”

Diploma di Venceslao: “ex antiqua et approbata ac divis Imperatoribus et Regibus ad nos producta consuetudine” (AYRER, *Commendatio*, cit., cap. I, §18, p. 35).

¹² Cfr. i Diplomi di Rodolfo I: “ius nostrum et Imperii” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 42, p. 37); “notabilis principis ius” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 43, p. 38); “ius ad nos delatum a divinis Imperatoribus et regibus Romanorum, nostris praedecessoribus” (ibidem); cfr. anche *Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 39, p. 36.

Diplomi di Ludovico il Alberto I: “ius nostrum et imperii” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 32, p. 25); “pro iuribus nostri set imperii conservandis” (ibidem); “nobis et Sacro Romano Imperio ius debitum” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 1263, p. 1401); cfr. anche *Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 1266, p. 1403.

Diplomi di Carlo IV: “ius nostrum et dictam bonam consuetudinem” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. VIII, n° 324, p. 372; n° 714, p. 726).

¹³ Non c'è dubbio che gli Imperatori esercitano tale diritto perchè erede di una tradizione precedente per cui *Imperatorum et regum vestigiis inhaerentes* (cfr. *Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 38, p. 35; n° 39, p. 36; n° 873, p. 888; V, n° 696, p. 549; n° 697, p. 549; VI, n° 384, p. 286; n° 385, p. 286; n° 622, p. 521). L'osservanza è pretesa per la *reverentiam Sacri Imperii et regalis eminentiae ius nostrum et imperii nolentes negligere*, così come risulta dal Diploma di Federico II: “ov reverentiam regalis eminentiae ... denominetis et eligetis” (in BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperii*, Innsbruck, 1881, t. V, n° 744). Dal Diploma di Corrado IV: “provideatis ei de prebenda ... pro nostre reverentia maiestatis” (in R.C. SENKENBERG, *Tractatus de iure primariorum precum regum germanicorum imperatorumque indulto populi haud indigente*, Francoforte 1784, cod. prob., p. 9). Dal Diploma di Rodolfo I: “devotionem tiam attentius exhortantes ac regia tibi auctoritate mandantes quatenus ... cures liberaliter providere ob nostram et sacri imperii reverentiam specialem” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. III, n° 36, p. 34); “rogantes cum omni instantia et affectu, regia nihilominus auctoritate mandante quatenus ... prebendam ... cessante contradictione qualibet eidem collaturi” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 39, p. 36); “vestram devotionem exhortandam affectuose duximus et monenam regia vobis nihilominus auctoritates mandantes, quatenus facientes de necessitate virtutem, eundem ... provisuri” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 42, p. 37); “vobis conscribimus, scriptisque vobis precipimus nostre gratiae sub obtentu, quatenus, relegato excusationis velamine, dictum talem vestro collegio aggregetis” (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 43, p. 38). Dal Diploma di Alberto I: “preces nostras ...



anche l'ipotesi della prima emanazione che l'imperatore compiva non appena salito al trono¹⁴, ma anche dell'efficacia imperativa oltre alla preferenza che tali preghiere avevano nei confronti di quelle eventualmente concorrenti di qualunque altra persona, finanche il pontefice¹⁵; infine, altri lo fanno derivare dal fatto che tali preghiere potevano essere compiute dal sovrano nei confronti di ciascuna chiesa

studeatis, qualibet difficultate cessante, grata promptitudine exaudire" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 26, p. 22); "devotionem vestram nunc denuo rogamus, volentes pariter et mandantes vobisque auctoritate regia distictio iniungentes, quatenus, facientes de necessitate virtutem ... studeatis pro nostra et imperii reverentia adeo prompte et liberaliter providere" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 1266, p. 1403); "preces nostras primarias ... sine quovis contradictionis obstaculo cum ea devotionis promptitudine, qua concedet, tudeant adimplere, ne ius nostrum et imperii ... ullatenus negligatur" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 32, p. 25). Dai Diplomi di Enrico VII: "devotionem vestra rogantes, requirentes et hortantes attente quatenus eumdem ... pro nostre imperialis coronationis ac precum nostrarum primariarum et imperialium reverentia ... recipere studeatis ... sine difficultate qualibet" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. IV, n° 873, p. 888). Dai Diplomi di Ludovico il Bavaro: "devocionem vestram attentius requirentes quatenus eidem de beneficio ... velitis liberaliter providere" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. V, n° 696, p. 549; n° 697, p. 550); "nulla preces nostre primariae vim habeant, nisi que primitus et primo per nos concesse sunt, tradite et indulte, neque occasione aliarum posteriorum precum prelatos arctari volumus nec compelli" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. VI, n° 894, p. 741). Dai Diplomi di Carlo IV: "devocionem vestram hortamur et per régale sceptrum mandantes, quatenus praefato Petro de beneficio ... virtute Primariarum Precum nostrarum providere debeatis, quavis contradictione cessante" (**C. OLIGENII**, *Dissertatio de primariis precibus imperialibus ubi argumentis ex jure canonico deductis, concordatis inclityae nationis Germanicae, pontificiis diplomatibus, & perpetua consuetudine ostenditur illas dirigi a Caesarea Majestate non posse sine speciali indulto Summi Ponteficis*, Friburgi Brisgoiae: per Johannem Strasserum, 1706, XXII, p. 18. Da precisare che Conradus Oligenius è pseudonimo del monsignore, poi cardinale, Pietro Marcellino Corradini e l'opera fu stata stampata in realtà a Roma, come risulta da **G. MELZI**, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, vol. II: H-R, G. Pirola ed., Milano 1848-1859, p. 267); "requirimus et rogamus attente vobisque nihilominus per régale sceptrum mandantes, quatenus dictam Sophiam ob precum et iuris nostri predictarum reverentiam spiritualem recipiatis" (*Mon. Germ. Hist.*, Const. VIII, n° 714, p. 726); "mandamus ... quatenus hiis nostris precibus primariis ... devote obtemperent, eisdem humiliter oboediant et intendunt, si indignationem nostram voluerint evitare" (**AYRER**, *Commendatio*, cit., app. doc, n° 61, p. 224).

¹⁴ Tale opinione potrebbe essere giustificata dal fatto che in Francia si designava col termine *droit de joyeux avènement*, un diritto regio, simile a questo diritto imperiale e che in ogni modo nei diplomi tedeschi s'invocono quasi sempre l'exordium assumpti regiminis, la novitas iocundae creationis e la recente coronazione come fondamento del ius primariarum precum caesareum.

¹⁵ Cfr. **F.G. STRUVIO**, *Theoria et praxis iuris canonici protestantium*, t. II, Meier ed., Jena 1714, cas. 46.



una volta sola e per un beneficio soltanto (*semel tantum, non bis aut saepius, i.e. pro prima saltem vice*)¹⁶.

Per una parte della dottrina, questo diritto tedesco non si può riconnettere né alla signoria feudale sul suolo, né alla *commendatio*, né al patronato e quindi non può ritenersi originariamente sorto nei confronti di quegli enti ecclesiastici su cui spettava all'imperatore di questi diritti¹⁷. Deve così essere considerato diritto autonomo consistente, parallelo, e in un certo senso integrativo del *ius plenae collationis*. E dato che primi documenti del XIII secolo che ricordano questo diritto lo menzionano come cosa antichissima, la sua esistenza durante l'epoca feudale è cosa certa.

È così la sua prima origine deve essere ricercata nei confronti proprio di quegli enti ecclesiastici che in quel tempo non erano soggetti all'ingerenza dell'autorità imperiale per quanto rifletteva le nomine degli ecclesiastici adesso addetti¹⁸: e si può concludere che questo diritto sia sorto proprio come un mezzo con cui si valevano nell'alto medioevo gli imperatori tedeschi per poter far valere, anche in quei casi ed in misura ridotta, il loro volere¹⁹.

Anticipando, si può invece dire che il *droit de joyeux avènement* ha un'origine prettamente feudale, dalla signoria sul suolo che si riscontra sia nei documenti che ne parlano, sia del successivo sviluppo di questo diritto, e anche dei diplomi di nomina. Infatti, i sovrani francesi, come si vedrà più avanti, sono concordi nel far risalire l'origine di questa loro

¹⁶ "Primariae autem Preces idcirco dicuntur eo quod semel dumtaxat, seu pro prima saltem vice, non autem vel bis aut saepius uni et eidem Imperatori, in una eandemque conceduntur ecclesia" (J. CHOKIER DE SURLET, *Scholia in primarias preces imperatoris in quinque sectiones divisas*, typis Viduae Leonardi Streel, Leodii 1658, sect. I, p. 28). Conforme a tale opinione, accolta dalla dottrina dominante, sarebbe appunto il Diploma di Rodolfo I del 1275 al Monastero di Milfend, in cui si legge: "cum primo primarias et secundo secundarias ... vobis fiducialiter obtulerimus preces nostras" (*Mon. Germ. Hist.*, Hannover-Lipsiae 1903, Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum III, n° 37, p. 35). Su questo punto ritorneremo più oltre..

¹⁷ Cfr. P.A. D'AVACK, *Sull'ingerenza dell'autorità laica nelle provviste degli uffici e benefici ecclesiastici*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 29.

¹⁸ Cfr. Ibidem, p. 29.

¹⁹ Cfr., in particolare, IMBART LA TOUR, *Les electionis episcopales dans l'Église de France du IX au XIII siècle*, Paris 1891, pref., XVIII; p. 131 e ss., e, infine, pp. 455 e ss. Sull'argomento anche A. GALANTE, *La condizione giuridica delle cose sacre*, I, UTET, Torino 1903; A. GALANTE, *Giurispatronato*, Milano 1913; E. LESNE, *Histoire de la propriété ecclésiastique en France*, Faculté Catholique éd., Lille-Paris 1910; P. THOMAS, *Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au moyen âge*, E. Leroux éd., Paris 1906; U. STUTZ, *Geschichte des Kirchlichen Benefizialwesen von seinem Auflagen bis auf die zeit Alexanders III*, F. Enke Verlag, Berlin 1895; L. WAHRMUND, *Das Kirchenpatronatrecht und sein Entwicklung in Osterreich*, A. Hölder Verlag, Wien 1894.



prerogativa principalmente a due fatti: essere signore supremo nella scala gerarchica feudale, ed essere sovrano nell'ordine comune. A questo si può aggiungere il fatto che il re è fondatore, diretto o per successione ai signori veri fondatori, di quasi tutte le chiese del regno²⁰. Infatti, il conferimento di uffici e dignità ecclesiastiche per il diritto feudale era una conseguenza naturale della signoria, che, al tempo stesso, significava sovranità e proprietà su una parte più o meno ampia di territorio. Carattere, questo, che non si ritrova nel *jus primarium precum*, e che si riscontra invece alla base del *droit de joyeux avènement*.

E l'origine del *jus primarium precum* dovrebbe essere ricercata nel fatto che, per le condizioni politiche dell'alto medioevo (decentramento dell'autorità), l'imperatore, almeno di fatto, si trovò costretto a lasciare esercitare ai vari signori, sui loro territori, quel *ius plenae collectionis* che sarebbe dovuto spettare a lui solo, su tutto il territorio dell'impero in virtù della sua sovranità e proprietà su di esso²¹. E l'imperatore, per nominare qualcuno in confronto di quegli enti religiosi, nei quali la nomina dei beneficiari era di competenza dei signori feudali, avrebbe rivolto delle preghiere (nelle testimonianze diplomatiche dei secoli XIII e XIV si parla sempre di una *antiqua et approbata consuetudo* degli imperatori di *offerre, dirigere, porrigere preces*) ai collatori laici ecclesiastici, affinché il beneficio fosse conferito alla persona da lui proposta²².

Era una preghiera, per la forma, affinché il collatore volesse astenersi dall'esercitare il proprio diritto, permettendo nello stesso tempo che avesse valore il desiderio sovrano. Inoltre, occorre ricordare che tale pratica divenne anche la più usata, per lo scopo degli imperatori avevano, oltre che di circondarsi di fedelissimi, anche e soprattutto di sovvenire bisogni dei cosiddetti *clerici in verbo regis commendati*.

È stato, infatti, messo in chiara luce dalla dottrina, specialmente francese e tedesca, l'esistenza nell'alto medioevo di persone, ma anche di enti, che si ponevano a somiglianza dei *clientes romani* sotto la protezione (*sub mundebridium, sub patrociniū et defensionem seniorum et potentum*) dei grandi, promettendo in cambio fedeltà e soggezione. E tra gli obblighi del *senior patronus*, oltre quello di

²⁰ Cfr. H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., p. 172, nt. 1.

²¹ Cfr. P.A. D'AVACK, *Sull'ingerenza dell'autorità laica nelle provviste degli uffici e benefici ecclesiastici*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 30.

²² Cfr. così P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Berlin 1869, II, §129, p. 642.



proteggere beni e la persona di questi clerici commendati, vi era anche quello di fornire loro mezzi necessari per vivere²³.

Ora, le fondazioni, uffici e dignità ecclesiastiche a disposizione dell'imperatore, o la concessione dei feudi, si erano molto ridotte, e non potevano più essere sufficienti a soddisfare tutti gli ecclesiastici che in numero sempre maggiore si erano posti e si ponevano sotto la protezione imperiale. Sorge allora la necessità per l'imperatore, per provvedere alle loro richieste ed al loro mantenimento, di rivolgersi come già si è ricordato ai vari collatori laici ecclesiastici affinché conferissero *propter reverentiam regalis eminentiae* uno dei benefici a loro disposizione a un chierico imperiale. Facile la sua trasformazione, e logica, per l'autorità degli imperatori, per la soggezione gerarchica dei signori feudali, e per la tendenza, che si veniva sempre più affermando, a rendere più forte ed effettiva la stessa autorità imperiale, di questa *preces* in un vero e proprio *ius praesentandi*²⁴. È quindi comprensibile la ragione del perché gli imperatori fossero tanto gelosi custodi del *ius primariarum precum*; poiché, per mezzo di esso, il sovrano poteva, collocando in ogni collegio ecclesiastico persone a sé devote e fedeli, controllare la vita e il funzionamento di questi organismi, e mantenerli così a sé soggetti e dipendenti.

3 - Definizione del *droit de joyeux avènement*

La dottrina lo ha definito in vari modi e non c'è dubbio che questa diversità riguardi solamente la forma, perché la sostanza di questo diritto rimane la stessa, anche attraverso le varie definizioni. E così il De Hericourt²⁵ scrive che è una specie di mandato, con il quale il re di

²³ Cfr. sull'argomento **A. LUCHAIRE**, *Des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens*, Imprimerie Nationale, Paris 1891, vol. I, p. 186 e ss.; **FUSTEL DE COULANGES**, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, Librairie Hachette, Paris 1888-1891, t. V, p. 192 e ss.; **ENRENBURG**, *Commendation und Huldigung nach frankische Recht*, 1877; **ROTH**, *Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten zeiten bis ius reherth Jahrhundert*, Erlagen 1850, p. 167 e ss.; **WAITZ**, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 1882-1885, II.

²⁴ Cfr. **P.A. D'AVACK**, *Sull'ingerenza dell'autorità laica nelle provviste degli uffici e benefici ecclesiastici*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 32.

²⁵ In *Le loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel*, Paris, 1766, cap. X, pp. 315: "Le brevet de joyeux avènement à la Couronne est une espèce de Mandat, par lequel le Roi de France, nouvellement venu à la Couronne, ordonne à l'Évêque, ou au Chapitre, qui confère les Prébendes de l'Église Cathédrale, de conférer le première Dignité, ou la première Prébende de la Cathédrale vacante à un Clerc capable, qui est nommé par le Brevet".



Francia, assunto al trono, ordina il vescovo oppure al capitolo che conferisce le prebende della chiesa cattedrale, di assegnare il primo beneficio vacante della chiesa stessa a un chierico idoneo, il quale è nominato dal sovrano stesso con un brevetto. Anche il De Maillane²⁶ lo definisce come una specie di mandato, ma aggiunge che il sovrano, salito al trono, ha il diritto di esercitare una grazia o una riserva su alcuni benefici del regno.

Altra parte della dottrina non lo definì affatto, pur trattandone, sia perché l'esercizio non fosse contestato sia perché non lo ritenevano un istituto completamente autonomo quasi a confonderlo così con altri diritti analoghi di comune origine feudale come il diritto di *régale* e del *serment de fidélité*, che anche hanno caratteri propri. In tutti però ricorre la concessione di un conferimento di beneficio e gli autori che ne trattano ne hanno incluso la trattazione in opere che riguardano più generalmente il diritto di patronato e la pratica beneficiaria²⁷.

Il concetto di patronato²⁸ è strettamente legato a quello di beneficio, poiché il primo si esplica con il conferimento del secondo. Il Gohard²⁹ fa risalire entrambi ai *beneficia*, terre che gli ultimi imperatori romani davano in concessione loro soldati, sui confini dell'impero affinché, legati dalla donazione al territorio, difendessero così confini stessi. Queste terre poi si sarebbero trasformate in feudi attraverso lo stesso procedimento messo in opera via via dei successivi sovrani.

E anche la Chiesa, sempre secondo il De Maillane³⁰ dal VI secolo fino al VII-VIII iniziò a donare ai chierici il godimento di terre di sua proprietà perché ne traessero sostentamento, dando così origine benefici ecclesiastici e anche al nome di *beneficio* e *beneficiario*. Quest'opinione però non è la più seguita, perché dà luogo a dubbi sull'esistenza del nesso che avrebbe dovuto legare i *beneficia* romani con i benefici ecclesiastici. Del resto il De Coulange³¹ dimostra l'inesistenza

²⁶ In *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, Lyon 1770, pp. 565: "est une espèce de mandat, réserve et grâce expectative, dont le Roi, nouvellement parvenu à la Couronne, a droit d'user sur certains Bénéficiaires du royaume".

²⁷ Cfr. H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., p. 157 ed ivi il resoconto della dottrina.

²⁸ Per l'origine, sviluppo e trasformazioni dell'istituto del Patronato, cfr. P. THOMAS, *Le droit de propriété laïques sur les églises, et le patronage laïque en Moyen âge*, E. Leroux éd., Paris 1906; P. THOMAS, *Bibliothèque de l'école des hautes études, sciences religieuses*, fasc. XIX, E. Leroux éd., Paris 1906.

²⁹ In *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, t. I, Paris 1765, pp. 5-6.

³⁰ In *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, Lyon 1770, pp. 504-505.

³¹ In *Les origines du système féodal. Le bénéfice et le patronage pendant l'époque mérovingienne*, Paris 1980, pp. 65 e ss.



di tale nesso e nega che all'epoca romana quelle terre concesse ai militi siano state designate con il nome di *beneficia*. Anche le opere più recenti che si occupano dell'origine del beneficio e dell'epoca della quale possa essere sorto, c'è disparità di opinione. Non c'è dubbio che questa nuova personalità giuridica ecclesiastica, il *beneficio*, è frutto della concezione giuridica feudale e che compare non a caso fin dal secolo IX e che diviene generale nel secolo XI quando Alessandro II parla di *ecclesiasticum beneficium* in una decretale al clero e al popolo di Lucca e che Graziano recepì nel *Decretum* C. 9, C. I, q. 3. Nato, come ricorda Fourneret, come

“un établissement recevant de l'évêque son existence propre au moment où ce dernier accepte ou constitue la dotation temporelle perpétuelle, et en attache à perpétuité les revenus à un office ecclésiastique déterminé. Le Clère pourvu de l'office perçoit les fruits et administre le fonds. Mais ce dernier constitue un établissement indépendant qui peut acquérir, aliéner, ester en justice, etc.”³²

il termine, come annota Jemolo, designerà poi impropriamente, con l'espressione “diritto beneficiario” l'intero diritto patrimoniale della Chiesa³³. Il beneficiato non aveva che un diritto di usufrutto sui beni componenti il beneficio rimanendo la proprietà al beneficio stesso che sarà pur considerato vera e propria persona giuridica³⁴.

³² P. FOURNERET, *Biens Ecclésiastiques*, in *D.Th.C.*, II, t. I, col[l. 843-878] 866. Cfr. Il mio studio *Le radici storiche della formazione giuridica del concetto di bene ecclesiastico*, in *Apollinaris*, Anno LXXVII, 2004, fascicoli 1-2, pp. 357-414.

³³ A.C. JEMOLO, *Beneficio (Beneficio Ecclesiastico)*, in *E.I.*, VI, 1930, p. 624; U. STUTZ, *Geschichte des Kirchlichen Benefizialwesen von seinem Aufträgen bis auf die zeit Alexanders III*, F. Enke Verlag, Berlin 1895.

³⁴ in tal senso Uguccione da Pisa che riconosce al beneficio la facoltà di *gerere vicem personae* (summa super decreto, ad c. 13, c. XII, q. 1, s.v. “non sunt propriae alicuius, sed communes”; “hereditatis iacens ... sustinet vicem defuncti, locus gerit vicem personae”). E così preciserà Sinibaldo de' Fieschi (poi Papa Innocenzo IV): “In quinque libros Decretalium, nec non in Decretales per eundem Innocentium editas, commentaria doctissima, Venetus, 1578, lib. II, tit. *De causa possessionis et proprietatis*, c. 4, Cum super, nn. 3 - 4, fol. 92 verso. Su tutta questa disciplina cfr. P.G. CARON, *Persona Giuridica, Ufficio ed organo del diritto canonico*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università degli Studi di Camerino*, XXVII, 1961, pp. 219 - 407, in ispecial modo pp. 238 e ss.).

Ed infine, un particolare istituto giuridico, legato al “beneficio” è quello del *beneficio vacante*, ovvero privo di titolare. Nei primi secoli della Chiesa, la conseguenza alla privazione della titolarità dell'ufficio, diveniva troppo spesso l'abuso del saccheggio dei beni della Chiesa privata della titolarità stessa. Di ciò si farà eco niente di meno lo stesso Concilio di Calcedonia del 451, lì dove i Padri stigmatizzavano che tali abusi avvenissero ormai in tutta la Cristianità (cfr. G. FORCHIELLI, voce *Beneficio*



Il Mollat³⁵ afferma che la nozione di *beneficiario* non è molto antica avendo avuto un'elaborazione molto lenta. In questo modo uno sviluppo completo non sia che a partire dal 1265, anno nel quale il pontefice Clemente IV rivendicò formalmente ai papi l'intera disposizione non solo dei benefici, vacanti ma anche di quelli che si

vacante, in *Nov. Dig. It.*, vol. II, 1958, 1981, p[p. 321–346] 323). Tali saccheggi, come rileverà il Forchielli (cfr. **G. FORCHIELLI**, *ibidem*) durarono a lungo attraverso i secoli, "... non solo nelle loro consistenza patrimoniali ma anche nelle loro rendite intercalari di vacanza; e così pure l'abuso di saccheggiare il patrimonio mobiliare relitto dal defunto prelato nella sua casa, nei magazzini delle fattorie ecclesiastiche; il quale, secondo una norma stabilita da molto antichi tempi, doveva devolversi in eredità alla chiesa stessa. Profittando o di debolezza di organi ecclesiastici, o di prevalenza di fatto delle Autorità civili su quelle della Chiesa, o di conflitti aperti tra Stato e Chiesa, o di spogliazioni da parte di funzionari dello Stato, fiscali o rapaci, le depredazioni infierirono fino alla fine del periodo feudale ed alla aurora delle monarchie moderne. Nell'Impero d'Oriente della rapacità dei funzionari si parla fin nel tardo Medioevo.

In tutto questo periodo intermedio, che avvolge per lo più in Occidente l'alto medioevo, le depredazioni si alternarono con tentativi della Chiesa di darsi e di consolidare un proprio efficace ordinamento. I concili adottarono fin dal secolo V, come ebbe grande sviluppo particolarmente in Oriente, l'istituto permanente di un amministratore patrimoniale separato dal titolare dell'ufficio ecclesiastico, cioè l'economo, il quale amministrava così in sede piena, come in sede vacante. Oppure deferirono, non sempre efficacemente, poteri di amministrazione interinale a organi collaterali o superiori della gerarchia ecclesiastica, come i vescovi comprovinciali, i vescovi viciniori o l'arcivescovo metropolitano; o, quando anche costoro cominciarono, a loro volta, a commettere abusi, richiamarono in vita le funzioni del clero locale con a capo l'arcidiacono o l'arciprete, così per le chiese maggiori, come per quelle minori. In Italia, sotto Papa Gelasio e Papa Gregorio, fu effettiva ed efficace la vigilanza diretta dei papi. Ma intanto il fenomeno patologico del saccheggio dilagava anche sulle chiese e sul clero inferiore.

Gli inizi di un'ingerenza dello Stato sui disordini che si verificavano, si scorgono già verso il secolo VII in Francia: fossero, queste forme primitive d'ingerenza, veri abusi ed usurpazioni (certamente tali apparivano alla Chiesa); o fossero invece timide affermazioni dei nuovi principi nazionali e monarchici. Essi ebbero poi peraltro, con l'istituto del diritto di *regalia*, il più ampio sviluppo nella monarchia franca, in quella germanica e in quella inglese, nelle varie signorie feudali ed ovunque più forte in Europa fu il feudalesimo. Con l'istituto della *regalia*, il sovrano regalista s'assediava nel vescovado durante la vacanza ed amministrava in proprio profitto. Parallelamente anche i minori signori, anche gli avvocati e i vicedomini delle chiese e dei conventi, i patroni delle chiese, insomma i potenti in genere, usavano le stesse ingerenze sulle chiese sopra le quali vantavano diritti dominicali. Mentre solo raramente i sovrani si facevano veri protettori del puro sistema canonico della vacanza: cioè l'amministrazione del clero locale, sotto la vigilanza delle gerarchie superiori e le erogazioni regolari e normali. Ma a guisa di tali monarchie e signorie, i papi, dal secolo XIV in poi, adottarono analogo sistema, nella loro finanza, ovunque riusciva loro possibile".

³⁵ Cfr. **G. MOLLAT**, s.v. *Bénéfice ecclésiastique en Occident*, in *D.D.Can.*, t. II, Letouzet et Ané, Paris 1937, col[l. 406–449] 407.



sarebbero dovuti rendere vacanti e per i quali sorse la *gratia aspectativa*. E questi risale da molto più lontano³⁶ e precisamente ai secoli VI e VII nei quali, a causa delle continue lotte e per lo stato di generale insicurezza che si era instaurato nel tessuto sociale, le chiese, malgrado il divieto della Santa Sede, si ponevano sotto la protezione dei grandi *principes*. Erano soprattutto i sacerdoti che in modo individuale assumevano questo atteggiamento tanto che i laici dapprima si trovarono nella condizione di ingerenza sull'amministrazione delle terre possedute dalle chiese stesse; in seguito si trovarono a possederle direttamente. In cambio il signore si impegnava proteggere e difendere il titolare della Chiesa che gli veniva in questo modo a possedere. Questo fatto, unito al sorgere di chiese private nel territorio dei feudi, diede origine al patronato in occidente.

In Oriente invece l'origine del patronato è più antica. Il De Hericourt, infatti, ricorda³⁷ che l'imperatrice Eudisia, nel secolo III a Bisanzio sceglie ella stessa i sacerdoti che devono avere la cura delle chiese da lei fatte costruire in Palestina, e che una pia matrona, di nome Bassa, scelse l'abate del monastero da lei fondato. La stessa testimonianza si ha in Thomassinus³⁸ che riporta da Teodoro il Lettore, come l'imperatrice Pulcheria abbia lasciato tutti i suoi beni alla chiesa e come dispose la loro amministrazione e gestione. Ricorda il caso citato dal De Hericourt dell'Imperatrice Eudisia e della matrona Bassa la quale "pastorem effecerit, et praefectum monasterii, quod a bea fuerat aedificatum".

In Occidente invece si ebbe dapprima una completa proprietà dei signori sulle terre possedute dalle varie chiese. Fatto, questo, che per il decentramento delle autorità cui dava luogo non era ben visto oltre che dai pontefici anche dai sovrani. Si ha così tutta una serie di tentativi dell'autorità laica, congiunta a quella ecclesiastica, diretti a restaurare la giurisdizione dei vescovi. E malgrado gli sforzi dei riformatori nei secoli X – XI, la proprietà laica sulle terre delle chiese e per conseguenza sulle chiese stesse, rimase integra fino al XII secolo, epoca nella quale il potere ecclesiastico riuscì finalmente a sostituire il concetto di patronato, il cui esercizio dal diritto canonico è considerato come un usufrutto a questa intera proprietà³⁹. E saranno queste condizioni,

³⁶ Cfr. G. MOLLAT, s.v. *benéfice*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, par Baudrillart, Vogt et Rouziers, t. VII, Paris 1934, col[l. 1237-1270], 1238.

³⁷ Cfr. L. DE HERICOURT, *Les lois ecclésiastiques*, cit., p. 204.

³⁸ In *Vetus et nova disciplinae Ecclesiae*, t. II, *De iure patronatus*, Parisiis, 1688, p. 72.

³⁹ G. MOLLAT, s.v. *benéfice*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, cit., col. 1239.



queste lotte tra Chiesa e sovrani da una parte, e i principes dall'altra, e tra Chiesa e sovrani che si svolgono in quei secoli di assestamento, nei quali si combattevano i due opposti principi, della suprema autorità laica che doveva impersonare sia l'autorità temporale che quella spirituale, e dell'autorità del Papa che doveva essere vicario di Cristo in terra, il Capo al quale doveva obbedienza anche l'imperatore⁴⁰, unitamente alle particolari condizioni in cui viveva la Chiesa Franca, che aiuteranno a comprendere l'origine del *droit de joyeux avènement*, e daranno la certezza della sua più che probabile esistenza anche durante quei secoli, nei quali non si ha la prova assoluta della sua vita. Anche questo diritto ebbe un periodo di incubazione, durante il quale non si elevò, distinguendosi, dagli altri diritti consimili⁴¹.

4 - Origine del *droit de joyeux avènement*

La dottrina che si è occupata di questo argomento è concorde sull'origine di questo istituto, poiché da diversa origine dipendevano differenti applicazioni, sia per il modo di esercitarlo, che per l'ambito. Alcuni affermano che questo istituto, sconosciuto in Francia fino alla fine del XVI secolo, vi sia stato introdotto dalla Germania da Enrico III con la dichiarazione del 9 marzo 1577; questa parte della dottrina, minoritaria, trascura l'esistenza di altri diritti consimili anteriori, con la vita dei quali si intreccia oltre alle condizioni politiche della Francia⁴².

Un'altra parte della dottrina afferma che questo istituto era conosciuto già fino dal XIII secolo, come un diritto la sovranità del potere temporale. Il più antico documento che ne parla è una sentenza del Parlamento del 1274⁴³, con la quale le religiose del convento di

⁴⁰ Cfr. F. CALASSO, *Svolgimento storico del diritto comune*, Giuffrè, Milano 1936.

⁴¹ N. COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, vol. I, Atheneum, Roma, 1922. Cfr. G. MOLLAT, s.v. *Bénéfice en France* [ancien Régime], *D.D.C.*, t. II, Letouzey et Ané, Paris 1937, col[l. 449-494] 455.

⁴² Cfr. L. DE HERICOURT, *Les lois*, cit., p. 204; P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, pp. 251-252, che per l'origine risale però all'anno 1503, quando Luigi XIII ne parla nelle lettere patenti indirizzate al vescovo e al Capitolo di Limoges, con preghiera di conferire al figlio di M. Chatelier, German Chatelier, il primo beneficio vacante. Cfr. anche F. PINSSON, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, pp. 41 e ss. H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., p. 162.

⁴³ H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., p. 162: "Le plais ancienne de toutes, est celle qui se trouve dans une arrêt e l'année 1274, qui oblige les religieuses de Coucy à recevoir une demoiselle qui avoit la nomination du roi"; P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, J.B. Banche ed., Gand 1787, p. 566, dove ricorda che questo *arrêt* è stato tramandato



Coucy, in Alvernia, venivano condannate a ricevere tra loro una giovane donna che possedeva la nomina del re.

C'è, infine, la dottrina curialista che afferma che questo istituto, pur esistente anteriormente all'epoca di Enrico III, ebbe origine da indurli pontifici. È una suddivisione che si può cogliere, perché definisce le varie tendenze. Anche di De Maillane la segue e così anche si regola il D'Aguesseau.

La prima classe di studiosi, quelli che cioè fissano l'origine del *droit de joyeux avènement* alla fine del secolo XVI, oltre ai già citati De Hericourt e Gohard, ne comprende anche il Dubois (che formula tali ipotesi nelle *Maximes de droit canonique*⁴⁴), il Bouchel (che ne spiega l'origine così:

“le droit de pouvoir, par le roi, pro iocundo adventu, est inventé de notre temps; et ne s'en trouve rien par écrit dans les anciens; mais en 1577, le Roi étant à Poitiers, fit une déclaration, *cum bona gratia* du Clergé, que ce droit lui appartenait pour son joyeux avènement à la Couronne”⁴⁵),

il Lebreton (nel suo *Traité de la Souveraineté des rois*, lib. I, cap. 18) ed il Regnauldin (con il *Traité de l'Indult*, num. 22) sono di questo parere. Tutta la dottrina che fissa l'origine di questo istituto alla fine del secolo XVI, sembra dimenticare i documenti più antiche che ne parlano come di un diritto appartenente da lungo tempo ai sovrani, ed i cui precedenti storici si ritrovano nella *régale* e nel *serment de fidélité*. Ovvero in quei diritti consimili esistenti nel Medioevo, la cui esistenza non può concepirsi se non insieme a questo istituto per i presupposti, di fatto e di diritto, su cui si basavano.

per opera di Jean Galli, e che si trova nelle opere di C. DU MOULIN (Molineo), *Tractatus commerciorum et usurarum, reddituumque pecunia constitutorum et monetarum*, tomo II, apud Ioannem Gymnicum, Coloniae Agrippinae 1577, cap. 26, p. 661.

⁴⁴ Cfr. P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, J.B. Banche ed., Gand 1787, p. 565, ed ivi ampia bibliografia.

⁴⁵ Così riportato da P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, J.B. Banche ed., Gand 1787, p. 565. Cfr. ad ogni modo BOUCHEL, *Bibliothèque Canonique contenant toute les matieres ecclesiastiques*, t. III, Charles Osmont ed., Paris 1889, s.v. *provision*. A questo proposito, il H.F. D'AGUESSEAU, *Ceuvres complètes*, cit., t. IX, p. 177, porta ad esempio per confermare l'esistenza di questo diritto anche durante il secolo XVI una lettera patente di Enrico III, del 1577, diretto al capitolo di Neelle, lettera con la quale si esentava tale capitolo dal sottostare all'esercizio del diritto di joyeux avènement e ciò prova che tale diritto preesisteva.



Il diritto di *régale* consisteva nel godimento, da parte del sovrano, delle rendite dei vescovati vacanti nel suo stato, e la disposizione dei benefici senza cura d'anime che ne dipendevano⁴⁶. Sul fondamento di questo istituto, ovvero sul tempo nel quale sia iniziato ad essere esercitato, la dottrina non è concorde. È certo che già al tempo di Luigi IX i sovrani godevano già del diritto di *régale*, atteso il fatto che il più antico documento che ne parla è del XII secolo⁴⁷. Altro non è che una lettera patente di Luigi VII il giovane del 1161, con la quale accordava ad un monastero di donne le rendite del Vescovado di Parigi allora vacante: "Episcopatus existente in manuregia" e "Episcopatus et regale in manum nostram pervenit", menzionandolo come un diritto già in possesso dei sovrani.

Una parte della dottrina, inoltre, lo trovò menzionato per la prima volta nel canone VII del primo Concilio di Orléans del 507 o 511. Altra parte lo volle ritrovare in un'autorizzazione a godere delle rendite delle sedi vescovili vacanti concessa da Papa Adriano I a Carlo Magno. Altri ancora affermano che l'istituto sia sorto il pontificato di Callisto II⁴⁸. Quale possa essere l'epoca precisa in cui è sorto non ha particolare importanza; è sufficiente poter constatare che è un diritto esistente nell'alto medioevo e che a partire dal XII secolo fu riconosciuto di frequente con bolle papali⁴⁹. Tutti i sovrani successori di Luigi XII ne hanno goduto benché questo diritto sia stato proibito del Concilio Generale di Lione del 1274, tenuto sotto papa Gregorio VII⁵⁰.

⁴⁶ Cfr. **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. IV, voce *Régale*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 266. **G. DE CHAMPEAUX**, *Le droit civile ecclésiastique français*, Paris, 1848.

⁴⁷ **L. DE HERICOURT**, *Les lois ecclésiastiques*, cit., p. 315.

⁴⁸ Cfr. **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. IV, voce *Régale*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 266.

⁴⁹ Bolla di Innocenzo III, 15 agosto 1210; di Clemente IV nel 1267 al re Filippo Augusto; di Gregorio X nel 1271; di Bonifacio VIII al re Filippo il Bello.

⁵⁰ Cfr. la glossa di Giovanni d'Andrea al Liber Sextus di Gregorio X, VI, l. I, tit. VI *De electione*, cap. XIII, in **E. FRIEDBERG**, *Corpus Iuris Canonici*, t. II, *Decretalium collectiones*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Leipzig 1879 [rist. anast. Graz 1959], col. 953: "generali constitutione sancimus, universos et singulos, qui regalia custodiam, sive guardiam, advocacionis seu defensionis titulum in ecclesiis, monasteriis, quibus libet in locis, de novo usurpare conantes, bona ecclesiarum, monasterium, aut locorum ipsorum vacantium usurpare praesumunt. Ex ipso excommunicatione sententiae decernimus subiacere, qui autem ab ipsorum ecclesiarum, caeterorumque locorum fondatione vel ex antiqua consuetudine, iura sibi huiusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudente abstinent et nos Ministros in eis solliciti faciant abstinere, quod ea, quae non pertinent ad fructus sive redditus provenienete vacationis tempore, non usurpent, nec bona caetera, quorum se asserunt habere custodiam, dilabi permittunt".



Conformemente ciò che accadrà al “*droit de joyeux avènement*”, nel secolo XVII la dottrina non è concorde sul fatto che questo diritto doveva essere esercitato su tutte le sedi vescovili in Francia. Si veniva così nel 1673 a una dichiarazione, accettata nel 1682 dall’Assemblea Generale del Clero, che stabiliva che il diritto di *régale* poteva essere esercitato su tutte le chiese cattedrali del regno. Erano eccettuate dal sottostare all’esercizio di questo diritto solo quelle che a titolo di privilegio, ne avrebbero ottenuta l’esonazione⁵¹.

Il *serment de fidélité* è una specie di mandato⁵², con il quale il sovrano ingiunge al vescovo, dopo che il prelato gli ha prestato giuramento di fedeltà, di conferire la prima prebenda che divenga vacante per la morte del titolare della chiesa cattedrale di sua collazione al chierico idoneo a ricoprire tale carica e munito del brevetto reale di nomina. È una trasformazione curiosa, che così piena chiamarsi il diritto che in realtà è effetto con il nome della causa che gli dà origine. Questo giuramento di fedeltà viene prestato appena il nuovo vescovo era consacrato oppure trasferito da una sede all’altra⁵³.

Il vescovo doveva presentarsi di persona al sovrano e la cerimonia si svolgeva nella cappella reale privata con grande apparato. Il giuramento⁵⁴ veniva pronunciato – durante la celebrazione della messa – subito dopo il Vangelo dal vescovo vestito dei suoi abiti pontificali, in ginocchio, e tenendo la mano stesa sul libro del Vangelo. Sul fondamento, sia del diritto di *régale* che del *serment de fidélité*, non vi è dubbio che debba ricercarsi nell’alto medioevo tra i diritti federali cioè dei cosiddetti diritti di *régale*⁵⁵. La dottrina su questo appare concorde soprattutto in connessione al fondamento del *droit de joyeux avènement*.

Ritornando alle varie opinioni espresse dagli scrittori circa l’origine di questo diritto e alla divisione della dottrina operata dal Le

⁵¹ Per un più ampio esame sull’origine della *régale* e sul suo sviluppo, esercizio e forma, cfr. P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 2, pp. 610-664.

⁵² L. DE HERICOURT, *Les lois ecclésiastiques*, cit., pp. 279 e ss.

⁵³ Cfr. P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, p. 253.

⁵⁴ Per la formula, cfr. P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, p. 253: “Sire, je jure par le saint nom de Dieu, et je promets à Votre Majesté que je lui serai tant que je vivrai fidèle serviteur et sujet, que je procurerai le bien de son service et de son état de tout mon pouvoir. Je ne me trouverai dans aucun dessein, conseil et entreprise au préjudice d’iceux, et que l’il en vient quelque chose à ma connaissance je le ferai savoir à Votre Majesté, ainsi que Dieu me soit en aide et ses savants Évangiles”. Cfr. D. DIDEROT, *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, vol. XV, 1^{ère} éd., Lebreton Paris 1751, p. 104.

⁵⁵ Cfr. A. GALANTE, *Giuspatronato*, Milano 1913; P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. IV, voce *Régale*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, pp. 268 e ss. ed ivi ampia bibliografia..



Merre, si può affermare che il “droit de joyeux avènement” poteva fondarsi o sul titolo emanato dal Papa (a somiglianza di altre collazioni) o sul lungo possesso da parte dei sovrani o sul consenso, infine, da parte della Chiesa. Ma agli scrittori curialisti che affermavano che avevano avuto origine da indulti pontifici, si possono muovere serie obiezioni. Così lo stesso Du Tillet, il più eminente studioso dell’antica giurisprudenza francese, riporta l’origine all’indulto che Clemente VII accordò al re Filippo di Valois; permesso per una volta sola, e per il diritto delle prime preghiere, di collocare un religioso e una religiosa in ciascuna abbazia e priorato conventuale del regno⁵⁶. Altri scrittori risalgono all’epoca anteriore e, sempre allo scopo di ritrovare le fasi di questo diritto della volontà e della concessione graziosa dei pontefici, lo fanno discendere da una bolla di papa Bonifacio VIII che permetteva al re Filippo il Bello di collocare a sua scelta un soggetto capace in ciascuna chiesa cattedrale collegiale del regno. Si volle pure trovare un legame tra questo diritto e il privilegio che il pontefice Clemente VII, prodigo delle sue grazie durante lo scisma, diede al re Carlo VI per il suo “joyeux avènement” ad Avignone; nomina di due prebende in ciascuna chiesa cattedrale collegiale del suo regno: nomine che dovevano essere preferite alle stesse riservate alla Santa Sede. Però, le ragioni che gli autori portano a sostegno delle loro tesi, non sembrano molto fondate.

Tutte queste ipotesi del resto, differenti l’una dall’altra, portano già in questa loro varietà il dubbio in se stesse circa la loro attendibilità. In tutti documenti regi che si riferiscono a tale diritto non si parla mai di una concessione pontificia, bensì come di un diritto che il sovrano esercitava *ex iure proprio*. Questo diritto è anzi ricordato come una prerogativa sovrana antica e nota⁵⁷. E il D’Auguesseau ricordava che la dottrina non era a conoscenza se i sovrani francesi avessero voluto o meno riconoscere tali concessioni, ricordando che il sovrano Luigi il Giovane bruciò una concessione pontificia quando l’ambasciatore gliela recò da Roma. E che ugualmente si comportò il re San Luigi, dicendo che egli “aimoit mieux le brûler dans ce monde, que le brûler pour elle dans l’autre”⁵⁸. Il cancelliere Brojmard dice di San Luigi questa frase:

“je vous loue d’avoir bien fait mes affaires, mais je ne vous loue pas de m’avoir apporté un tel privilège, parce que je sens avec

⁵⁶ Come riportato da P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, pp. 568 e ss. ed ivi ampia bibliografia.

⁵⁷ Cfr. H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 159-159.

⁵⁸ Ibidem, p. 158.



combien de danger et pour mon âme et pour mon royaume, je le recevrais”⁵⁹.

Nello stesso tempo si osservano successori sovrani meno intransigenti, che pur di godere senza contrasti di tale diritto, accettavano tali privilegi.

Occorre a questo punto cercare l’origine di questo diritto in un’epoca più antica di quella indicata dalla dottrina e su basi differenti. Del resto, anche a voler prendere in considerazione le bolle e gli indulti pontifici portati a sostegno dalla dottrina, un attento esame delle circostanze del tempo nel quale questi documenti furono emessi, ci permette di affermare che non possono essere assolutamente presi in considerazione come basi e fonti del “droit de joyeux avènement”.

Infatti, riguardo alla bolla di Bonifacio VIII al re Filippo il Bello, le parole sulle quali ha molto insistito la dottrina, “volumus ut rex faciat licite, quod facit illicite” non possono essere riferite al “droit de joyeux avènement”. È di quel tempo la celebre controversia sul diritto della régale, ed è a questa controversia che quelle parole devono essere riferite. Questa bolla, infatti, fu emanata quando il sovrano era già salito al trono da molto tempo e di conseguenza non aveva più occasione e motivo di esercitare il diritto in questione. Una delle caratteristiche, indicata dalla sua stessa dizione, era di poter essere esercitato per l’assunzione al trono da parte del sovrano: *gioioso avvenimento* era questo, festeggiato da tutto il regno⁶⁰.

Inoltre, che si debba riferire questa bolla alla *régale*, è provato dal fatto che se si fosse riferita al “droit de joyeux avènement”, avrebbe ampliato l’esercizio di questo diritto. E precisamente dalle chiese dove le prebende sono “à la collations de l’évêque”, l’avrebbe esteso a tutte le chiese cattedrali e collegiali⁶¹ come riportato nella bolla. Cosa impossibile, per la ben nota repulsione di tutti pontefici alle collazioni dei laici e in modo speciale del Papa in questione, Bonifacio VIII. Il fatto più importante poi è rappresentato dall’essere questa bolla una concessione personale a re Filippo il Bello che non passò ai sovrani suoi successori tanto che da questi non fu mai richiamato anche in caso di contestazioni per basarvi loro diritto.

⁵⁹ Ibidem, p. 159.

⁶⁰ Il **H.F. D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 159 soprattutto la nota 1, dove ricorda, un conto del tesoriere di Francia del 1316 con le seguenti parole: “pro dono facto regi ratione iucundi adventus”.

⁶¹ L’estensione del “droit de joyeux avènement” alle chiese cattedrali e collegiali avverrà più tardi, cfr. **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. IV, voce *Régale*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 266 ed ivi ampia bibliografia.



Esaminando un'altra di queste bolle, quella indirizzata dal pontefice Clemente VII a sovrano Carlo VI⁶², si nota che essa non è altro che un privilegio personale concesso, che doveva esaurirsi con la concessione di due prebende in ciascun capitolo del regno, la collazione delle quali era stata rimessa al volere di Dio. Il Froissard, che riporta questo fatto⁶³ nota che la concessione fu fatta in occasione del "joyeux avènement" del re ad Avignone, non per l'assunzione al trono, dove il sovrano era stato assunto da circa dieci anni e all'infuori e in più di tutti quei diritti che il sovrano poteva esercitare in tale occasione: ricorda anche che una concessione della stessa natura fu fatta dal pontefice in favore di altri principi che si erano recati a riverirlo in Avignone.

Rimane così da esaminare la terza ipotesi, quella più probabile secondo la quale questo è un diritto maiestatico di origine feudale. Una parte della dottrina ritiene che l'origine debba ricercarsi nel possesso e dell'uso da parte dei sovrani, e del consenso da parte della Chiesa, così come è accaduto per il "ius primariarum precum" nell'impero tedesco⁶⁴. Altri, pur classificandolo tra i diritti regi, aggiungono che, perché il brevetto di nomina avesse valore, occorreva che fosse approvato con bolla papale⁶⁵. Altri ancora affermano che il primo fondamento è nella riconoscenza della Chiesa verso il sovrano, per la protezione da questi accordata⁶⁶. E, infine, vi sono quelli che ritengono questo diritto come una necessaria appendice, un logico seguito, dei diritti feudali secondo i quali vassalli dovevano riconoscere il loro signore in due tempi: primo alla loro nomina; secondo quando il sovrano entrava realmente nel possesso del dominio⁶⁷. Il Pinsson⁶⁸ conclude che il "droit de joyeux avènement" aveva per fondamento la sovranità del re, e la riconoscenza della Chiesa e della stessa opinione è il Piales⁶⁹.

⁶² Il H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 158.

⁶³ Come riportato dal H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 162.

⁶⁴ cfr. H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 161.

⁶⁵ P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 565 ed ivi ampia bibliografia.

⁶⁶ Ibidem, pp. 566-567.

⁶⁷ Appunto su questa base costruirà molto il H.F. D'Aguesseau nella sua opera *Œuvres complètes du Chancelier H.F. D'Aguesseau*, t. IX, Paris, 1821, pp. 157 e ss.

⁶⁸ In *Traité singulier des règles du droit des rois sur les bénéfices ecclésiastiques*, Paris, 1668, p. 179.

⁶⁹ In *Traité de l'expectative de joyeux avènement*, cap. V, p. 4 e 5, così come riportato dal TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE nel suo *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 567. Dato che l'aspettativa del "droit de joyeux avènement" rientra tra le grazie aspettative, occorre ricordare che il concilio di Trento dichiarò nulle tutte le grazie aspettative. A questa



Tutte queste opinioni della dottrina sono in gran parte vere, poiché questo diritto intrecciato nei primi tempi della sua vita con i diritti analoghi delle regalie e del *serment de fidélité* ha con essi una comune origine feudale. Ed è solo successivamente che questi diritti si differenziavano l'uno dall'altro assumendo ciascuno caratteristiche proprie ben definite.

5 - Lo svolgimento storico del *droit de joyeux avènement*

Sembra dunque che questo diritto si basi sul possesso da parte dei sovrani e sul consentimento da parte della Chiesa. Bisogna però convenire che documenti che parlino di questo istituto durante i primi secoli del suo esercizio non esistono. Occorre arrivare all'anno 1274 precisamente al già citato *arrêt*, che fa obbligo alle religiose dell'abbazia di Coucy di ricevere fra loro una giovane donna munita della nomina sovrana. Che questo sia il documento più antico, tutta la dottrina è unanime su quest'ordinanza si può fare subito un'osservazione: e cioè che il fondamento di tale diritto, come poi accadrà anche in altri casi di contestazione, non era negata da queste religioni poiché essi accampavano, a sostegno del rifiuto, il fatto della vacanza della carica di badessa ("dicentes quod abbatissae carebant"). E questo *arrêt* afferma che "cum Dominus rex utendo iure suo proprio in principio sui regiminis, post suam coronationem in abbatia sui regni de guardia sua possit ponere, videlicet in monasterio monachorum unum monachum, in monasterium monialium unam monialem"⁷⁰.

La dizione di questo fa risaltare più aspetti, inquadrandone l'origine. Infatti, con tre affermazioni contenute in quest'ordinanza, *rex*

deliberazione il pontefice ed i cardinali si sottomisero; non così il re di Francia che continuò a godere delle sue prerogative in tale materia, in virtù di una eccezione contenuta in un decreto dello stesso concilio, a proposito del patronato.

⁷⁰ **H.F. D'AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 162: "Le plais ancienne de toutes, est celle qui se trouve dans une arrêt e l'année 1274, qui oblige les religieuses de Coucy à recevoir une demoiselle qui avoit la nomination du roi"; **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, J.B. Banche ed., Gand 1787, p. 566, dove ricorda che questo *arrêt* è stato tramandato per opera di Jean Galli, e che si trova nelle opere di **C. DU MOULIN** (Molineo), *Tractatus commerciorum et usurarum, reddituumque pecunia constitutorum et monetarum*, tomo II, apud Ioannem Gymnicum, Coloniae Agrippinae 1577, cap. 26, p. 661. Cfr., inoltre, **L. DE HERICOURT**, *Les lois ecclésiastiques*, cit., p. 204; **P. GOHARD**, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, pp. 251-252; **F. PINSSON**, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, pp. 41 e ss.



utendo iure suo proprio, in principio sui regiminis e in guardia sua, ci si può formare un'idea abbastanza precisa dell'origine soprattutto se ci si aggiunge ancora un altro diritto della corona, il *serment de fidélité*.

Esaminando questi quattro elementi insieme, non si può non riconoscere in esso i caratteri del diritto feudale che, secondo tutte le apparenze, ha dato origine al diritto in questione. Il primo fatto da rilevare è che “*rex utendo iure suo proprio*” che fa risaltare come il diritto esercitato dal sovrano, oltre a non provenirgli da nessun altro potere (in questo caso il pontefice), è considerato una specie di diritto temporale o dominicale, o anche diritto di sovranità, poiché non vi è un diritto di questa natura che possa essere chiamato diritto proprio del re. “*In principio sui regiminis*” cui aggiungendovi nella considerazione il diritto del *serment de fidélité*, si comprende che è fatto uso di questo diritto anche quando il vescovo prende possesso del suo vescovado, oltre che all'assunzione al trono del sovrano. Doppia prerogativa questa, che esprime chiaramente i caratteri del diritto feudale secondo il quale i vassalli erano obbligati a riconoscere, ed a rendere così omaggio, il loro signore in due momenti distinti: quando essi sono investiti di un feudo e quando hanno un nuovo signore.

È un diritto esercitato sulle abbazie che sono “*de guardia sua*”, cioè “*dans la garde du roi*”. E questo fatto mentre limita in un primo tempo l'esercizio di questo diritto (mentre in seguito verrà esteso anche ai benefici, la cui collazione è demandata al vescovo o ai capitoli), lo caratterizza. Infatti, questa limitazione lo classifica nella categoria dei diritti feudali dai quali deriva poiché non si applica che sulle chiese delle quali il sovrano ne è il signore immediato⁷¹.

Per il diritto di *régale*, durante la vacanza dei seggi vescovili, il sovrano - in quanto guardiano e protettore delle chiese - godeva dei frutti che gli erano dovuti per la sua protezione. E tutto ciò, compreso il conferimento dei benefici che potevano rendersi vacanti in tale periodo, godeva come un guardiano nobile gode “*des revenus de son mineur*”. Eletto il nuovo vescovo questi, divenendo l'uomo del re ed essendo obbligato a rendergli omaggio, chiamato *serment de fidélité*, avrebbe dovuto - seguendo sempre le leggi feudali - pagare il prezzo di questa nomina riscattando il seggio; prezzo che, secondo l'uso comune dei

⁷¹ F. PINSSON, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, p. 109; H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 163-164.



tempi, consisteva nel rilasciare al sovrano stesso il godimento delle rendite di un anno⁷².

Oltre a ciò vi era un gran numero di vassalli che sono gravati “de quelque redevance d’honneur”, ordinariamente consistenti doni di denaro, destinati alla guerra e alla caccia e chiamati in termini feudali, “loyaux aides”. È questo un uso antichissimo e il Du Cange riporta un conto del tesoriere di Francia nel 1316 dove si trovano le seguenti parole: “pro dono facto regi ratione iucundi adventus sui et exercitus Flandriae”⁷³, gli stessi vescovi potevano esigere in dono dai loro vassalli nel tempo “de leur sacre”.

Questo è anche ricordato nelle costituzioni di Napoli di Sicilia che è certo che furono copiate quasi letteralmente dagli usi e dagli statuti del regno di Francia⁷⁴. Così, come i prelati esigevano un dono materiale dai loro vassalli in occasione di una cerimonia puramente spirituale, non ci si deve stupire che a loro volta fossero soggetti a fare al sovrano una specie di dono consistente nel rimettere al suo volere la collazione di un beneficio nell’occasione della sua assunzione al trono. Poiché le chiese erano esenti da tante altre prestazioni, che gravano invece sugli altri vassalli, è logico pensare che questa “redevance d’honneur”, questa specie di “loyaux aides”, per usare una terminologia feudale, fosse stata introdotta per riconoscenza per la affrancazione di tanti altri oneri. E poiché i vassalli erano obbligati a riconoscere il loro nuovo signore quando accadeva un mutamento “dans le fief dominant”⁷⁵, si era voluto che questo riconoscimento fosse accompagnato da un uguale onore che la Chiesa *sub mundeburdium*, ovvero temporalmente soggetta e vassalla, rendeva al nuovo signore. Così, sia il “droit de joyeux avènement”, che il *serment de fidélité*, appaiono due aspetti di un medesimo dovere con la differenza che per il primo è la Chiesa intera (vescovo e capitolo) a essere gravata da questo dovere, poiché era la Chiesa intera che entrava nella protezione

⁷² H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 164: “s’acquitter du droit de relief envers le roi, qui, suivant l’usage le plus communs des fiefs, est la jouissance d’une année”.

⁷³ F. PINSSON, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, p. 109.

⁷⁴ H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 165: “et personne n’ignore que les constitutions de Naples et de Sicile son presque toute tirées des usages du royaume de France. Ainsi, comme les prélats exigeaient un présent temporel de leurs vassaux, à l’occasion d’une cérémonie purement spirituelle, c’est-à-dire de leur sacre, il n’est pas surprenant que réciproquement ils se soient assujettis à faire au roi une espèce de présent ecclésiastique, à l’occasion d’une mutation purement temporelle, c’est-à-dire de son avènement à la couronne”.

⁷⁵ H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit. t. IX, , pp. 165-166.



del nuovo sovrano. Mentre, nel secondo caso, essendo la sola persona del vescovo che cambiava, era il solo vescovo che veniva ad esserne gravato.

Si ha così una nuova prova che questi diritti, “*droit de joyeux avènement*”, il *serment de fidélité* e il diritto di *régale*, sono collegati tra di loro da una comune origine feudale. Possono essere quindi considerati come una controprestazione per la protezione che il sovrano accorda alla Chiesa, tenuto conto che la stessa godeva comunque dell'esenzione di altre prestazioni da parte del sovrano e che invece gli altri vassalli vi erano obbligati in quanto sottoposti. Si può così concludere che questi diritti non hanno alcun carattere oppressivo, poiché altro non sono che una manifestazione di onore e di riverenza che la Chiesa rende al sovrano, e che è testimonianza di riconoscenza. Si può così spiegare con questo il fatto di re Luigi il Giovane e di San Luigi, che non vollero accettare le bolle del Papa contenenti la concessione di questo diritto. E ciò per tre ragioni: perché quelle bolle aggiungevano una nuova servitù al “*droit de joyeux avènement*”; perché il privilegio diveniva più pesante per la Chiesa poiché avrebbe avuto valore su tutte le chiese; perché non avendo le stesse cause del diritto in questione, non ne volevano approfittare.

Dopo l'*arrêt* del 1274, un altro documento consimile si ritrova nelle lettere che il sovrano Filippo il Lungo spedì il 5 luglio del 1317, con le quali incarica i suoi ufficiali di fare accogliere nei monasteri della regione d'Angiou e dintorni, un monaco in ogni monastero, come fatto a lui pertinente per diritto reale:

“Philippus, Dei gratia, Franciae et Navarrae rex, omnibus et signulis iusticiariis regni nostri ad quos praesentes litterae perveniunt, salutem. Cum nos divotioni et fidelitate, carissimi et fidelis hominis comitis Valesiae, comiserimus per praesentes, ut in Sancti Nicolai, Sancti Servii, omnium sanctorum, de acquaria Anegovens, de Borgolio in vallega Sancti Mauri supra Ligerium, de Thirone de valle secreta et de valle serena monasteriis et prioratu singulos personas idoneas quas dixerit eligendas, iure nostro regio faciat recipi in monachos et in fratres, in singulis monasteriis et prioratu praedictis, mandamus vobis et vestrum cuilibet districte praecipimus, quatenus dictorum monasteriorum et prioratus abbates et priorem ad recipiendum praedictas personas, quas idem patrus noster ipsis per suas litteras nominabit, ratione praevia compellatis. Dat Parisiis, die 5 Iulii, a.D. MCCCXVII”⁷⁶.

⁷⁶ H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 167-168, nel quale si legge che è “copié sur l'original étant au trésor des Chartes. Registré coté Valois, 2, n° 37”.



Il Corbin⁷⁷ riporta un *arrêt* prendendolo interamente dal registro “Olim”. L’ordinanza è del 15 gennaio 1322 nel quale si legge che “cum rex locum sibi iure regio debitum in novitate sui regiminis”. Si nota subito che si tratta di un diritto reale. Questo *arrêt* fu emanato contro il monastero di Beaumont⁷⁸, che era un capitolo regolare e la sentenza fu basata su quattro argomenti fondamentali, il primo dei quali di gran lunga il più importante poiché gli ultimi tre sono enunciati solo in alternativa; e ciò fa supporre che si credesse che uno dei tre motivi enunciati fosse sufficiente per stabilire il diritto del Re. L’ordinanza stabilisce che il monastero era di fondazione regia (monasterium a nostris fundatum fuisse praedesessoribus et specialiter a vice-comites Beterensi a quo causa habemus). Questo diritto, sempre secondo lo studioso, era già stato esercitato altre volte in casi consimili (eo quod alias in casu consimili fuisset alias receptus ob idem). Da ciò appare chiaro che il “droit de joyeux avènement” si estende anche sui capitoli regolari oltre che sui monasteri e consisteva in semplici preghiere personali che il sovrano però poteva fare valere in modo coatto con la “saisi du temporel”⁷⁹.

L’altro documento è un *arrêt* dell’anno seguente, il 1323 contro l’abbazia di Beaulieu⁸⁰, che negava la validità della nomina fatta dal sovrano nei suoi confronti, non perché non riconoscesse questo diritto, ma perché negava di essere di fondazione regia. Questi due esempi dimostrano che siffatto diritto è riconosciuto sempre nella sua sostanza negandone l’applicazione solo nel caso in cui il capitolo o abbazia o monastero ritenessero di non essere di fondazione regia. Con tale argomento nell’anno 1361 i religiosi del priorato di Langueville negarono l’accoglienza ad un chierico nominato dal sovrano sostenendo che il re aveva la *garde* del duca di Normandia, e non come sovrano. Furono condannati con un *arrêt* dello stesso anno⁸¹, poiché fu provato che quel priorato era sempre stato “dans le garde du roi”.

Segue un’altra ordinanza del 1353, emanata dal Parlamento contro il Capitolo della città di Arras⁸² e contro gli amministratori

⁷⁷ In *Traité des droits de patronage honorifiques et autres en dépendants, contenant les loi de tous les peuples, ordonnances, costumes et arrêts sur ce intervenus*, t. II, Parisiis 1622, p. 326.

⁷⁸ H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 168.

⁷⁹ Ibidem, p. 168.

⁸⁰ Ibidem, p. 169. Inoltre, cfr. J. CORBIN, *Traité des droits de patronage honorifiques et autres en dépendants, contenant les loi de tous les peuples, ordonnances, costumes et arrêts sur ce intervenus*, t. II, Parisiis 1622, p. 234.

⁸¹ H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 169-170.

⁸² Ibidem, p. 169.



dell'Hôtel de Dieu della stessa città che avevano contestato il diritto del re. Questa ordinanza fu emanata dopo un'inchiesta ed è una specie di atto di notorietà; vi sono attestati due fatti importanti: che il sovrano aveva diritto di stabilire e di far ricevere un religioso in ogni abbazia, in ogni capitolo, o in ogni Hôtel de Dieu del suo regno soprattutto quando questi enti fossero di fondazione regia; e che tutte le chiese cattedrali dovevano essere considerate "dans le garde du roi", vale a dire di fondazione regia. Si ha così un'estensione di questo diritto, che si accompagnava al maggior potere dell'autorità centrale, cioè del sovrano, e alla progressiva scomparsa degli antichi privilegi feudali di cui avevano goduto i signori stessi. Ma più che una scomparsa si potrebbe anche affermare che questa abbia subito una lenta ma costante trasformazione, perché questi diritti dai signori si trasferirono ai sovrani stessi che se ne servirono per rendere sempre più forte la loro supremazia e anche per accentrare nel loro mani il potere prima diviso. Inizia così, in modo del tutto inconsapevole, quel filo rosso che porterà a riaffermare di nuovo la supremazia dello Stato in materia ecclesiastica e che prevede peraltro preparerà il terreno alla concezione moderna dello Stato⁸³.

A questi documenti che comprovano l'antichità del diritto, si può giungere alla formula della nomina⁸⁴, che è stata conservata nel "Trésor du style de la Chancellerie de France" pubblicato a Parigi nel 1559 di cui si riporta la parte essenziale:

"nos locum unium monachi nobis hnc viam in praedicto monasterio, ratione iucundi adventus nostri, debitum dilecto nostro clerico, pietatis intuitu, contulimus et conferimus".

Che questa formula provi l'esistenza del "droit de joyeux avènement" in secoli antichi, è provato dal fatto che riguardava i monasteri. E non c'è dubbio che proprio i monasteri furono i primi enti attraverso i quali questo diritto fu esercitato e che, nell'epoca in cui fu stampato il "Trésor" dal quale è stata tolta la formula, i sovrani di Francia non esercitavano più tale diritto su questi enti. E l'importanza sta proprio nel fatto che si fosse sentito il bisogno di coniare una formula apposita

⁸³ Cfr. A. GALANTE, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Società Editrice Libreria, Milano 1909. È nell'epoca del re Luigi XIV che sorsero questioni sulla *Régale*. Anche come aspetto della tendenza alla supremazia statale pure in materia ecclesiastica. Nel 1614 il Parlamento rifiutava il riconoscimento dei decreti del Concilio di Trento. Seguono lotte, dissidi e si giunge all'assemblea del Clero del 1682 sotto Luigi XIV presieduta da Bousset.

⁸⁴ H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 170.



per questi casi, la quale sarebbe stata poi inserita nel protocollo della cancelleria.

L'esercizio del "droit de joyeux avènement", riguarda i benefici la cui collazione era di prerogativa del vescovo. Ciò si spiega facilmente con le stesse ragioni che l'hanno giustificato per i monasteri: ovvero lo stesso diritto (*garde*) e protezione e stesso obbligo verso il sovrano, di riconoscenza per l'esenzione da quegli oneri dai quali gli altri vassalli erano invece onerati. E se non si hanno prove per i vescovadi (le quali sono altrettanto antiche di quelle esistenti per i monasteri), occorre ricercarne la ragione probabilmente nel fatto che l'esercizio di questo diritto non fu mai contestato dai vescovi: così come probabilmente, senza il rifiuto opposto dalle religiose di Coucy alla nomina regia, si sarebbe forse rimasti senza prove anche riguardo alle abbazie.

In conclusione non si può dire che esistano ragioni che permettano di affermare che in questa materia vi fosse distinzione tra il trattamento usato alle abbazie da quello usato per i vescovadi, poiché una semplice ricerca sugli usi, le condizioni e diritti di quei tempi portano logicamente a affermare un'identità di trattamento. Infine, si può giungere a queste riflessioni, e cioè che non può nuocere al sovrano la secolarizzazione dei capitoli fatta in seguito.

Tutte queste presunzioni sono tanto più vedere se si nota che nello stesso tempo i reali d'Inghilterra potevano imporre la nomina di un ecclesiastico a vescovi e abati del loro reame obbligandoli a provvedere del primo beneficio che fosse stato vacante. Inoltre ordinavano che i prelati dovessero fornire loro una pensione fino a che non fossero provvisti di un beneficio: questa usanza lascia abbastanza intravedere che non erano delle semplici preghiere, ma che la nomina del sovrano comportava un vero e proprio comando.

Del resto, tracce dell'esercizio di questo diritto verso le sedi vescovili, si trovano già all'inizio del regno di Carlo VI⁸⁵, nella lettera del novembre del 1380 con cui si investiva il duca di Berry della luogotenenza generale:

"quaecumque beneficia in dictis partibus ad patronatus, collationem nostram seu ratione nostri iucundi adventus, et qualitercumque pertinentis, quomodocumque vacantia, illis quibus sibi expediens videbitur dandi et conferendi, monachos et alios viros ecclesiasticos in abbatibus magistro, fratres et pauperes in xenodochiis et domibus Dei et hospitalibus, more regio, et iure adventus nostri ponendi et ordinandi, et generaliter".

⁸⁵ Cfr. così il **MELY**, *Trésor de chartres 1310-1793*, vol. II, Alphonse Picard éd., Paris 1886, n° 7; **H.F. D'AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 173.



Questi termini danno la più completa nozione del “droit de joyeux avènement”, e che dimostrano che si estendeva non solo ai monasteri, ma anche a tutti gli altri enti ecclesiastici nonché agli amministratori degli ospedali.

Nel XV secolo si annovera un’assenza di documenti che può essere spiegata prendendo in esame il discorso che il Primo Presidente del Parlamento tenne di fronte al Cardinale di Lione nel 1494 quando quest’ultimo si recò a prendere congedo dalla Corte prima della sua partenza per Roma. Sembra da questo discorso, che il sovrano usasse accordare l’ufficio del Parlamento *des mandements* indirizzati ai collatori, per raccomandare loro di dare dei benefici a questi ufficiali. Ma che questa specie di “mandements” non imponesse alcuna necessità, risulta dal fatto che il Primo Presidente affermò che i suddetti “mandements n’étoient qu’en forme de prières”, aggiungendo anche che “qua le Roi leur faisait ne, il était important que le Pape, en quelque bonne forme, octroyât quelques provisions”⁸⁶.

Il Pinsson nel suo *Trattato*, riporta lettere di tal genere indirizzate dal sovrano Luigi XII nel 1503 al vescovo di Limoges con preghiera di conferire al figlio di M. Châtelier (consigliere al Parlamento), il primo beneficio vacante. Non ci si può del resto basare troppo su questi atti che non fanno, infine, alcuna menzione del “droit de joyeux avènement”. È più verosimile pensare che il Parlamento, avendo sofferto una interruzione dopo il Concilio di Basilea, fosse ridotto a chiedere al re delle lettere di raccomandazione; che il Pinsson, seguendo la dottrina, ha trasformato in brevetti accordati in virtù del “droit de joyeux avènement”⁸⁷.

Questo argomento a favore dell’esistenza del diritto durante questo secolo si può ritrovare nella dichiarazione dell’Assemblea del Clero nel 1438 a Bruges⁸⁸, nel quale si afferma che non vi è nessun inconveniente che il sovrano indirizzi “aliquando” delle preghiere perché sia conferito a soggetti meritevoli la dignità di vescovo proposti dallo stesso sovrano. E il termine “aliquando” deve essere inteso come una volta sola nella vita di ciascun re, con evidente riferimento al “droit de joyeux avènement”. E se durante questo secolo il diritto in questione è esistito per le sedi vescovili, a maggior ragione deve esser esistito

⁸⁶ H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 176.

⁸⁷ F. PINSSON, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, pp. 41 e ss. H.F. D’AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 162.

⁸⁸ J. HELMRATH, *Das Basler Konzil 1431 – 1449. Forschungsstand und Probleme* (= Kölner Historische Abhandlungen 32), Köln 1987, p. 298: Pragmatique sanction, tit. *De electionibus*.



anche per le prebende delle abbazie, istituti apparentemente di minore importanza sia politica che amministrativa e per i quali dovevano certo essere minori le ragioni di controversie.

Risale al principio del secolo XVI un documento che riguarda l'esistenza di tale diritto riportato dal Marc⁸⁹, senatore del Parlamento del Delfinato dell'anno 1502. Nella questione XXIV si prende in considerazione il "droit de joyeux avènement" affermando che

"litterae regiae ... fundantur principaliter in quantum ivi narratur rex in primo seu iucundu adventu, seu in regno Franciae sive in Delphinatu, pro primo vice habere ius nominandi in aliqua ecclesia cathedrali vel collegiata aliquem ut ibi recipiatur in canonicem cum expectationem futurae prebendae".

Quest'autore si domanda se la lettera del re, con la quale Benoit de Flouet era nominato a una prebenda di una chiesa del Delfinato basandosi sul "droit de joyeux avènement", potesse essere fatta valere in questa provincia. Dal testo della lettera si evinceva che il re aveva diritto *nel suo primo gioioso avvenimento*, di nominare un canonico nelle chiese collegiali cattedrali del suo regno e del Delfinato. Questo diritto si estendeva dunque su tutte le chiese cattedrali e collegiali. Per tutto il secolo, il possesso del diritto da parte del sovrano venne affermato da gran parte della dottrina curialista⁹⁰. Così il Grassalius, vissuto durante il regno di Francesco I, lo pone tra i diritti regi che si estendevano su tutte le chiese e su tutti i monasteri del regno⁹¹. Il presidente dell'Assemblea del Clero di quegli anni, il Boyer, conferma il tutto andando a confondere i due diritti, quello della "droit de joyeux avènement" e quello del *serment del fidelité*, poiché aggiunge che sovrani con il conferimento di questi benefici favorivano le persone a loro fedeli sia in vista di una loro assunzione al trono, che per la nomina di un nuovo vescovo⁹². Un'altra parte della dottrina contemporanea, il Rebuffe, afferma che i mandatori del pontefice dovevano essere preferiti a quelli muniti di nomina regia; e, pur trascurando di confutare le ragioni portate a sostegno di della sua tesi, appare sufficiente la sua

⁸⁹ H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 176.

⁹⁰ Ibidem, p. 176.

⁹¹ Il testo è riportato dal D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes du Chancelier D'Aguesseau*, t. IX, Paris, 1821, p. 176: "Rex Franciae iure alio régalee utitur nedum in ecclesiis cathedralibus seu monasteriis quae sunt de guardia sua et régalee, ponere unum monachum".

⁹² Ibidem, p. 177.



negazione per poter ricavare che anche allora i sovrani godevano di tale diritto⁹³. Ancora più esplicito è il Rouillard⁹⁴ per il quale i sovrani

“sont en possession immémoriale de ce droit que les cours souveraines ont quelque fois prononcé des ajournements personnels contre les chapitres et communautés réfractaires, saisies de leu temporel”.

Di questo ne parla anche il Choppin⁹⁵.

Si giunge così alle Lettere Patenti di Enrico III del 1577 che furono registrate dal Gran Consiglio per esentare il Capitolo di Neelle del *diritto del gioioso avvenimento*⁹⁶. Esenzione che conferma così il sussistere del “droit de joyeux avènement” rispetto agli altri Capitoli. Queste lettere sono da molti considerate come le origini del diritto in questione così come prima si è notato⁹⁷. È in quest’epoca che il diritto di “droit de joyeux avènement” inizia prendere una sua fisionomia ben distinta e che lo separa dagli altri diritti simili e che inizierà ricevere una propria regolamentazione giuridica tanto che sotto il regno di Enrico IV le ordinanze furono numerose. Il Louet⁹⁸ ne riporta una emanata dal Gran Consiglio del 1594⁹⁹, che faceva obbligo al vescovo di Parigi, che aveva preferito un mandatario con nomina ecclesiastica a quello munito del brevetto regio (infatti, la nomina regia allora mancava ancora della clausola irritante¹⁰⁰), a conferire la prima

⁹³ Tale dottrina è riportata dal **D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes du Chancelier D’Aguesseau*, t. IX, Paris, 1821, p. 177.

⁹⁴ Ibidem, p. 177.

⁹⁵ Cfr. **R. CHOPPIN**, *Sacra Politia forensi*, lib. I, apud M. Sonnum, Parisiis 1609, tit. 7, n° 31: “princeps pro novo et iucundo adventu habet ius nominandi canonicum in ecclesia cathedrali”. **H.F. D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 177.

⁹⁶ **P. GOHARD**, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, p. 262. **H.F. D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 178.

⁹⁷ **P. GOHARD**, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, p. 263; **L. DE HERICOURT**, *Les lois ecclésiastiques*, cit., p. 318.

⁹⁸ Come riportato sia dal **D’AGUESSEAU**, *op. cit.*, p. 178, che dal **DE HERICOURT**, *op. cit.*, p. 318.

⁹⁹ Cfr. **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 567; **P.J. BRILLON**, *Nouveau Dictionnaire civil et canonique de droit et de pratique*, II ed., Paris 1707. Il Gran Consiglio consiste in un Tribunale Sovrano istituito da Luigi XII nel 1498. La sua competenza si estende su tutte controversie sorte intorno ai titoli dei vescovi e agli altri benefici di collazione regia; fanno eccezione le controversie che sorgevano per il diritto di Régale, per le quali era competente la Gran Camera del Parlamento di Parigi.

¹⁰⁰ Del decreto irritante erano invece muniti i mandatarî del *ius primariorum precum* (cfr. **P.A. D’AVACK**, *Sull’ingerenza dell’autorità laica*, cit., p. 29) ed i mandatarî del Papa. Consisteva in una clausola che faceva preferire il mandatario munito del



prebenda che si fosse resa vacante al mandatario regio. Allo stesso scopo fu emanato un *arrêt* contro il capitolo di San Martino di Tours, nel 1591. Molti dubbi però sussistono perché si riferisca al “droit de joyeux avènement” in quanto emanato dal parlamento di Parigi e non dal Gran Consiglio. E il Brodeau aggiunge che si tratta in questo caso di una controversia relativa al “droit de joyeuse entrée”¹⁰¹.

Durante il secolo XVII il “droit de joyeux avènement” fu spesso esercitato da molti sovrani. Luigi XIII lo conferma esplicitamente con due ordinanze¹⁰², una del 1610 nella quale viene affermato che il decreto irritante sarà nell’avvenire usato nei brevetti emanati per il diritto di “joyeux avènement”; la seconda del 1629 dove il re restringe l’uso di questo diritto solamente alle chiese cattedrali. Il suo successore, Luigi XIV, pone tale diritto tra le grazie aspettative¹⁰³ ricevute nel regno, e la stessa cosa ripete in un editto del 1691. Luigi XIV, volle di sua iniziativa ridurre l’esercizio di questo diritto alle sole chiese cattedrali¹⁰⁴, e

brevetto che la conteneva, a qualunque altro mandatario. Solamente verso la metà del XVII secolo, come si vedrà, anche i brevetti del “droit de joyeux avènement” conterranno tale clausola.

¹⁰¹ Così come riportato dal **D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes du Chancelier D’Aguesseau*, t. IX, Paris, 1821, p. 178; **P.J. BRILLON**, *Nouveau Dictionnaire civil et canonique de droit et de pratique*, II ed., A. Besoigne ed., Paris 1707. Quello di “joyeuse entrée” era un diritto particolare di cui godevano i sovrani francesi in molte chiese, in occasione della loro prima visita nella quale si celebrava una speciale cerimonia. Qualche studioso afferma che nella maggior parte delle chiese dove il sovrano godeva di questo diritto, questi fosse stato eletto canonico per la fondazione regia della chiesa stessa e che in altre chiese ne godesse per antica usanza. Inoltre, **G. MOLLAT**, s.v. *Bénéfice en France* [Ancien Régime], *D.D.C.*, t. II, Letouzey et Ané, Paris 1937, col[l. 449-494] 455.

¹⁰² **H.F. D’AGUESSEAU**, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 178-179.

¹⁰³ Ibidem, p. 179: “il a mis ce droit au nombre des grâces expectatives reçues dans le royaume par l’art. 17 de la déclaration sur l’édit du contrôle de l’année 1646, ce qui est encore répète dans l’édit des insinuations de l’année 1691. A la vérité, par une autre déclaration de l’année 1646, le feu roi voulut réduire lui-même son droit aux seules églises cathédrales, et abroger l’usage de la clause irritante”.

¹⁰⁴ Le chiese cattedrali sono quelle in cui esiste un capitolo cattedrale. Questo capitolo era costituito da un collegio di chierici per rendere più solenne il culto nella cattedrale, per aiutare il vescovo e supplirlo durante la sua assenza. Hanno avuto un tormentato sviluppo storico; nel V secolo erano ordinati monasticamente. Questo ordinamento non durò a lungo. Il Concilio di Aquisgrana dell’816, ne impose la costituzione per tutte le chiese dell’Impero Franco, ove fossero più ecclesiastici. Più tardi si distinsero in capitoli cattedrali, se i canonici addetti alla chiesa vescovile, collegiali se addetti ad un’altra chiesa. Da capitoli regolari si trasformarono in secolari, ed i canonici vivevano per conto loro, godendo però sempre delle prebende. In generale ciascuna dignità o canonicato aveva un proprio beneficio; oppure i benefici erano provvisti di una massa comune. I capitoli, man mano che i laici erano allontanati dall’amministrazione diretta delle chiese, acquistarono sempre più



abrogare l'uso della clausola irritante. Il clero protestò contro tale disparità di trattamento perché veniva a gravare di più sulle chiese cattedrali in confronto a quelle collegiali. Il Gran Consiglio, pur senza aver ricevuto la protesta del clero, modificò il 22 maggio 1646 tale dichiarazione regia stabilendo invece che tale diritto sarebbe stato ancor esercitato verso le chiese collegiali quando però queste avessero avuto almeno dieci prebende. E inoltre che la clausola irritante sarebbe stata usata come nel passato:

“le Conseil a ordonné et ordonne que les dites Lettres seront enregistrées en Registres du dite Conseil, pour être gardées et observées selon leur forme et teneur, pour avoir, les dites Droit de joyeux avènement, seulement sur les églises collégiales dont les dignités et les prébendes sont a la collation des ordinaires des diocèses où elles sont situées et établies, et ou il jà plus de dix prébendes outre les dignités; et que pour regard de la dite Clause irritant apposées aux brevets et lettres qu'il en sera usée, comme par le passé, suivant et conformément aux arrêt du dit Conseil”¹⁰⁵.

Per l'uso della clausola irritante il Gran Consiglio distinse due casi, a seconda che il mandatario regio si fosse accontentato di rendere noto al vescovo e al capitolo il suo brevetto senza peraltro indicare l'epoca nella quale l'avrebbe fatto valere; oppure che rendendo noto il brevetto avesse anche indicato quando intendeva presentarlo. Nel primo caso il vescovo poteva dare la precedenza a un altro mandatario; nel secondo caso no.

Una successiva dichiarazione regia del 26 febbraio 1726 registrata dal Gran Consiglio il 18 del mese seguente¹⁰⁶, confermava che non vi erano che le chiese collegiali, le cui prebende fossero state ridotte al numero di dieci “par exprès commendament du Roi” e che potessero ritenersi esenti dall'onere del “droit de joyeux avènement”. Nel testo della dichiarazione vengono chiaramente fissati i benefici alla cui collazione era sottoposto diritto in questione:

autorità. I componenti del capitolo, eleggendo il vescovo, partecipavano al governo della diocesi, e cercarono così di restringere il potere del vescovo stesso. Si comprende così la cura che usavano i sovrani a dare la loro preferenza alla designazione di persone a loro fedeli nel seno di tali istituti.

¹⁰⁵ Cfr. **P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE**, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, p. 591 dove è riportato il testo integrale.

¹⁰⁶ Cfr. **P. LE MERRE**, *Mémoires du Clergé*, vol. IX, t. II, *Traité des droits des rois de France dans la disposition des bénéfices ecclésiastiques*, p. 1212; **P. GOHARD**, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit., vol. 3, p. 259.



“voulons et nous plait, que notre droit de joyeux avènement, ait lieu, tant sur les prébendes des églises cathédrales, que sur les Dignités et Prébendes des églises collégiales, ou il y avoir ci-devant plus de dix prébendes, outre les dignités, sans que les réductions des prébendes desdites églises collégiales faites sans notre exprès commandement, porte par nos lettres patentes, puissent empêcher l’exercices du dit droit”.

6 - Regolamentazione del *droit de joyeux avènement*

Occorre notare che, mentre i mandatari del Pontefice potevano essere investiti dei benefici che si fossero resi vacanti per dimissione, per *permutation*, per *resignation*, oltre che per la morte del titolare, i candidati al conferimento in possesso del brevetto del “*droit de joyeux avènement*”, potevano aspirare solamente ai benefici che si fossero resi vacanti per la morte del titolare. Questa regola era stata fissata con degli *arrêt* e principalmente in una dichiarazione regia dell’8 settembre del 1608 registrata dal Gran Consiglio:

“ordonnons que tous ceux aux quels nous avons par Brevets, ci-devant accordés, et accorderons ci-après, les dites Prébendes a Nous appartenant, à cause de notre édit droit d’avènement à la Couronne, soient remplis, admis, et pourvus par les dits Chapitres des prébendes qui ont vaques et vaqueront par mort”¹⁰⁷.

È di quest’epoca una regolamentazione sufficientemente ampia e precisa sia circa le qualità che doveva possedere il beneficiario, sia circa la lettera che accompagnava il brevetto di nomina, sia circa le modalità che doveva seguire il mandatario regio per la presentazione di questi documenti onde ottenere il beneficio al quale aspirava.

Non erano molte le qualità richieste al mandatario regio per essere ritenuto idoneo. Era sufficiente che fosse di nazionalità francese¹⁰⁸ e che fosse in possesso di quei requisiti necessari a ricoprire quelle prebende o dignità alla quale aspirava¹⁰⁹. Occorreva, inoltre, che il mandatario regio si servisse personalmente della nomina.

¹⁰⁷ Cfr. P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, pp. 576-577.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 577.

¹⁰⁹ Cfr. A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, Milano 1895; i beneficiari occorreano, per lo più, che fossero nobili: che avessero come titolo ecclesiastico la tonsura o appartenessero ad un determinato ordine religioso; che fossero puberi e di nascita legittima; infine, che avessero giurato fedeltà agli statuti e doveri che dovevano osservare.



La nomina, inoltre, consisteva in una semplice lettera firmata dal sovrano e controfirmata da uno dei Segretari di Stato. Poteva consistere in un semplice brevetto, ma era anche in uso spedire insieme al brevetto le lettere patenti ugualmente controfirmate dal Segretario di Stato che erano indirizzate al Vescovo o al Capitolo ai quali apparteneva la collazione del beneficio oggetto del “droit de joyeux avènement”. Il titolo del brevettario si trovava nelle lettere patenti poiché il mandatario non era obbligato a presentare il brevetto vero e proprio, potendo conservare presso di sé, come prova della nomina regia, della quale le lettere patenti assicuravano l’esecuzione. Nel brevetto era menzionata la chiesa dove era il beneficio a cui aspirava il mandatario. Il sovrano presentava ai collatori il mandatario affinché gli fosse conferita la “première chanoine et prébende” in caso di chiesa cattedrale; e la “première dignité ou prébende” se si trattava di una chiesa collegiale; “qui vaquera, à Nous deux et appartenant à cause de notre dit joyeux avènement à la Couronne”¹¹⁰.

Il sovrano usava a suo piacimento il “droit de joyeux avènement”, poiché a differenza del comune diritto di patronato, questo non era soggetto a prescrizione. Generalmente lo esercitava subito dopo la sua assunzione al trono. Anche il mandatario non aveva un termine per la notifica del suo brevetto e delle lettere patenti; era sufficiente per la validità della nomina, che la notifica avvenisse durante la vita del sovrano che gli aveva concesso il brevetto. Nella pratica la notifica veniva entro l’anno dall’emanazione del brevetto¹¹¹.

La nomina doveva essere presentata seguendo l’indirizzo delle lettere patenti che si dirigeva sempre al Vescovo e al Capitolo. Questo però non era di per sé sufficiente per quel brevettario che avesse voluto sottoporre all’aspettativa delle prebende di un capitolo, o avesse voluto gravare del suo diritto l’intera Chiesa. A questo scopo doveva notificare la sua nomina al Vescovo e al Capitolo e in generale a tutti collatori in modo speciale ai titolari di certe dignità, alle quali in alcuni capitoli era rimesso il diritto di collazione per le prebende.

Dall’editto regio del 1691¹¹², la presentazione delle Lettere Patenti e del brevetto doveva essere affidata ai notai reali apostolici anche se si annoverano casi in cui non si osservò la procedura. La notifica della nomina poteva essere fatta la persona del collatore ovunque questi si trovasse. Per i benefici dipendenti dal capitolo invece, occorreva che il Capitolo stesso fosse riunito in assemblea per poter procedere alla

¹¹⁰ P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, pp. 576-577.

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² P. GOHARD, *Traité des bénéfices ecclésiastiques*, cit. vol. 3, p. 265.



notifica; oppure richiedere al giudice l'autorizzazione per poter far validamente la notifica sia al decano, che al preposto, o al segretario del Capitolo. Non era richiesta la presenza del mandatario con l'ufficiale incaricato della notifica. Benché non obbligati, i brevettari avevano generalmente cura di far presentare non solo i loro atti di notifica (come prescriveva l'articolo 18 dell'editto del 1691) ma anche il brevetto della lettera patente allo scopo di togliere la libertà di conferimento ai vari collatori e di gravarli della loro aspettativa. In questo modo li obbligava a conferire al brevettario stesso, il primo beneficio che egli avesse richiesto in tempo utile. E nel caso in cui il brevettario trovasse dei competitori al conferimento del beneficio, sia a titolo di prevenzione o di collazione, poteva chiedere al Gran Consiglio l'autorizzazione a risiedere nella Cappella del Capitolo stesso, ad avervi cioè un seggio nell'attesa che si rendesse vacante un nuovo beneficio.

Cura particolare si aveva nella specificazione della causa per la quale si conferiva il beneficio. Un brevettario che, dopo la notifica del suo brevetto fosse stato provvisto iure libero di un beneficio pur sempre nella chiesa dov'era stato presentato, poteva anche non ritenersi soddisfatto. Poiché il "droit de joyeux avènement" era un diritto della corona, era nell'interesse dello Stato e del sovrano, che tale diritto si mantenesse integro e osservato. In questo modo il collatore doveva esprimere nella sua nomina la causa per la quale egli era obbligato e, sottomettendosi al titolo presentato, doveva rendere omaggio al diritto sovrano. Così riferisce il Pinsson, il quale aggiunge che quando il collatore non avesse fatto ciò nella provvista dell'aspettativa, sarebbe stato obbligato a conferire al beneficio una seconda volta¹¹³.

Ecco il testo di un brevetto per l'esercizio del "droit de joyeux avènement":

"Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre; a notre très-cher et bien âme cousin, Évêque, Duc de Langres. Et a Nous chers et bien-aimés les Doyen, Chanoines et Chapitres de la Cathédrale de Langres, tant conjointement que séparément; Salut. Ayant égard aux témoignages qui nous ont rendu de bonne vie, mœurs, pitié, suffisances et capacité de M. Louis Fricheman de Rosanberg, clerc tonsuré du diocèse de Langres, nous de l'avis de notre très-cher et très-aimé oncle, le Duc d'Orléans, régent de nôtre Royaume, Nous avons nommé et présenté, nommons et présentons par ces présents signés de notre main, ledit Fricheman de Rosanberg, pour être pourvu de la première chanoine et prébende qui viendra vaquer ci-après en votre église à Nous due

¹¹³ F. PINSSON, *Traité singulier des régales, ou Des droits du Roi sur les bénéfices ecclésiastiques*, vol. 1, Paris, J. Guignard & A. Dezallier, 1688, pp. 219 e ss.



et appartenant à cause de notre joyeux avènement a la Couronne; si vous prions et mandons et ordonnons que ladite chanoine ou prébende qui viendra vaquer en votre église, vous l'ayez à conférer audit Fricheman de Rosanberg, et en icelle la recevoir, ou procurer pour lui, et l'en faire jouir ensemble des honneurs, prérogatives, prééminences, droits, fruits, profits, revenus, et émoluments qui y appartiennent pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empêchement au contraire, lui donnant à cette fin place au Chœur de votre église, et voix et opinion délibérative en votre Chapitre; les solennités en tel cas requises, gardées et observées, à peine de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice des présents, car tel est notre plaisir. Donné a Paris 13 feb. 1716, et de notre règne le premier Signé-Louis. Par le Roi, le duc d'Orleans, presente, Regent"¹¹⁴. Più in basso compariva la firma del Segretario di Stato: "Phelypeaux, scellé du grand sceau de cire jaune".

Nel caso in cui fosse esteso per una chiesa collegiale, occorreva anche indirizzarlo non più al Vescovo e al Capitolo, ma al "doyen" o altro capo del Capitolo stesso.

Circa poi l'estensione del "droit de joyeux avènement", questo era esercitato su tutto il territorio del regno appunto per le basi sulle quali si fondava. E non c'era distinzione per quei territori sottomessi da poco tempo ovvero ritornati da poco nel potere sovrano. Questo diritto era anche in vigore in quelle province dette "pays d'obédience", nelle quali province alcuni mesi dell'anno erano riservati ai mandatarî dei pontefici, i cosiddetti mesi apostolici. Ed era in vigore anche durante quei mesi¹¹⁵.

7 - Conclusione

Dallo svolgimento storico (a partire dall'alto medioevo quando ancora questo diritto non possedeva vita propria e si confondeva così con altri diritti simili, attraverso la sua progressiva evoluzione e al movimento di

¹¹⁴ In P. TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, vol. I, voce *Brevet*, J.B. Ganche ed., Gand 1787, pp. 595-596.

¹¹⁵ H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, pp. 195-196. Il caso della chiesa di Cambrai e le ragioni che motivarono l'ordinanza che condannò quella chiesa a ricevere il brevettario regio devono ricondursi a ragioni fondate su due fatti fondamentali, ovvero che quella chiesa, come tutte le chiese del regno, era sottomessa all'esercizio del "droit de joyeux avènement"; in secondo luogo, il sovrano, come successore dell'imperatore in quel dominio, doveva godere anche dei diritti già goduti dall'imperatore stesso su quella chiesa, in questo caso il "ius primariorum precum".



ristabilimento dell'autorità regia assoluta) e dai documenti rimasti, si può concludere che il "*droit de joyeux avènement*" era fondato su un possesso antichissimo da parte dei sovrani che si basava sulla proprietà del sovrano su tutto il territorio del regno.

L'esercizio di questo diritto non ha sofferto interruzioni e benché il clero si sia in qualche volta opposto alla sua applicazione, questa si è sempre basata sulla mancanza di qualcuno dei requisiti richiesti per la sua stessa applicazione, e giammai ne ha mai negato l'esistenza. In questo modo si può affermare che era anche basato sul consentimento da parte della Chiesa.

Le condizioni stesse della Chiesa Franca e la libertà con la quale essa stessa si governava in relazione alla sede romana, fanno logicamente pensare che questo diritto, nato dalla signoria feudale sul suolo, sia stato conservato attraverso i secoli come uno dei mezzi per conservare questa libertà. Era per mezzo del "*droit de joyeux avènement*" che i sovrani francesi potevano porre ecclesiastici a loro fedeli e devoti, nei vari capitoli del regno; ed era per mezzo di questi ecclesiastici che i sovrani potevano più facilmente influire sulle decisioni che i Capitoli stessi potevano prendere, anche nei confronti del pontefice. E potevano così continuare ad affermare quella relativa indipendenza della Chiesa Franca dalla Santa Sede che si risolveva naturalmente in una più forte dipendenza dal potere regio.

Per i dettagli che lo hanno accompagnato e per le regole che lo hanno retto specialmente nei primi secoli della sua esistenza, si può ritrovare la sua origine con il *serment de fidélité* e il diritto di *régale* delle usanze feudali. Deve essere considerato come un aspetto di quel diritto onorifico al quale erano rimasti sempre sottoposti i Vescovi nei due momenti nei quali, secondo le leggi feudali, dovevano rendere omaggio al sovrano; diritto onorifico al quale una volta erano sottoposti tutti signori, quando "*ils commencent à jouir de leur fief*", e quando "*ils ont un nouveau seigneur*".

Si è già esposto le ragioni del primo punto, mostrando che Vescovi acquistavano per mezzo di esso una specie di dovere o di servizio feudale conveniente alla loro natura e carattere; e che d'altronde era una testimonianza della loro riconoscenza per l'esenzione dai pesi dai quali gli altri vassalli erano invece oberati. Ma oltre a ciò il re, in qualità di sovrano, è il difensore e il protettore delle chiese cosicché i vescovi non hanno creduto rifiutargli una distinzione che la Chiesa accorda anche ai privati che hanno fondato e dotato le cappelle, e dai quali essa non può sperare di ricevere soccorsi così grandi come dal re.



Occorre anche notare che il sovrano esercitava tale diritto in virtù di due qualità differenti: quella di Signore Supremo nella scala gerarchica feudale, e quella di sovrano dell'ordine comune. Sono queste le due qualità alle quali deve essere aggiunta una terza, certamente la principale, derivante dal fatto che il re era fondatore diretto o per successione *iure imperii* ai signori, di quasi tutte le chiese del regno¹¹⁶ che i sovrani hanno messo in rilievo come basi per il legittimo possesso di quel diritto. Ed è specialmente questa terza qualità, vale a dire che il sovrano era fondatore di tutte le chiese, che si è fatto ricorso per giustificare l'esercizio di questo diritto arrivando a dichiarare nel 1353 che tutte le chiese del regno dovevano essere considerate "dans la garde du Roi", vale a dire di fondazione regia. E queste qualità furono sempre riconosciute nelle varie sentenze emanate in caso di controversie. Ed è nel riconoscimento di queste tre qualità che si trovano riunite nella persona del sovrano, che c'è l'origine del "droit de joyeux avènement": il sovrano è signore supremo e questo diritto gli era dovuto *a titolo di subordinazione e di sottomissione feudale*. In quanto fondatore delle chiese il diritto gli era dovuto *a titolo di gratitudine o di riconoscenza*; e infine godeva di questo diritto a titolo di *contraccambio* per la protezione da lui esercitata.

Che sia stato un diritto essenzialmente regio, considerato nel suo insieme, lo si deduce dal fatto che i sovrani lo esercitarono con quelle caratteristiche che lo hanno contraddistinto; infatti tutti i documenti che lo ricordano a iniziare dal primo in ordine di tempo (ovvero dall'ordinanza del 1274 in cui si afferma "rex utendo iure suo proprio"), lo richiamano sempre a proposito di sovrani e viene sempre chiamato "ius regium, ius proprium regis"¹¹⁷.

Non si può certamente giungere ad affermare e sia stato un requisito essenziale dell'autorità regia, poiché questa è esistita anche senza di esso e vi sono stati sovrani che non lo hanno esercitato: si può però affermare che questo diritto rientrava in quella categoria detta dei "diritti regi", diritti "maiestatici", perché potevano essere esercitati solo dai sovrani pur non essendo il loro esercizio assolutamente necessario per l'esplicazione della sovranità stessa.

Lo stesso suo svolgimento storico e le condizioni politiche dei vari tempi attraverso i quali è passata la sua esistenza, spiegano l'estensione del diritto dalle chiese di diretta fondazione regia a tutte le chiese cattedrali e alle numerose chiese collegiali, oltre alla scomparsa

¹¹⁶ Cfr. l'Editto del 1353, con il quale il Parlamento dichiarò che tutte le chiese cattedrali dovevano essere considerate "dans la garde du Roi", vale a dire di fondazione regia.

¹¹⁷ Cfr. H.F. D'AGUESSEAU, *Œuvres complètes*, cit., t. IX, p. 182



del suo esercizio rispetto ai monasteri. Infatti, il progressivo riaffermarsi dell'autorità centrale regia – che si è sostituita via via a quella dei signori feudali prima signori assoluti e poi esautorati di tutte quelle prerogative (come rendere giustizia e imporre tasse) già da loro esercitati nell'ambito dei loro domini e che porterà alla monarchia assoluta –, porta la sostituzione della protezione regia a quella signorile su tutte le chiese del regno; e conseguentemente porta il sovrano stesso a godere del “droit de joyeux avènement” su tutte le chiese stesse. Anzi, questo accentramento dell'autorità nella persona del re, questa sostituzione di protezione, può essere considerata come un semplice ritorno alle condizioni primitive. Infatti, i signori derivavano la protezione esercitata sulle chiese da quelle concessioni di autonomia che avevano ottenuto in molte occasioni e di cui molto spesso avevano abusato fino a giungere anche al fatto che nel loro dominio non veniva riconosciuto altro volere che quello del signore stesso, anche e soprattutto in opposizione al volere regio.

Si può anche dire che questo ripristino delle primitive condizioni sia stato un regime anche più rigido di quell'antico; ma questo si spiega per la reazione contro l'eccessiva invadenza dei signorotti locali dalla quale i sovrani volevano premunirsi e soprattutto per le mutate concezioni dottrinali intorno alla personalità e autorità del sovrano.

Circa la scomparsa dell'esercizio del “droit de joyeux avènement” dai monasteri, si spiega con il fatto che i sovrani l'abbiano lasciato estinguere semplicemente con il non uso. Del resto il più moderno diritto di inviare un “oblat à chaque monastère”, può essere considerato come refuso di quel più antico diritto; oppure si può spiegare anche con il non aver voluto, da parte del sovrano, gravare troppo sui monasteri quando questo nuovo diritto iniziò a essere esercitato.